

Articoli Selezionati

ABI

03/04/15	Sole 24 Ore Agrisole	10 Il bilancio formato Xbrl non è a misura di coop - Il bilancio formato Xbrl non è a misura delle coop	...	1
04/04/15	Italia Oggi	30 Brevi - Nota integrativa in Xbrl, un altro adempimento	...	3
13/04/15	Italia Oggi Sette	1 Il bilancio d'esercizio parla in XBRL	Fradeani Andrea - Campanari Francesco	4
20/04/15	Italia Oggi Sette	6 Dal fisco al falso in bilancio: gli effetti collaterali	Fradeani Andrea	16
18/05/15	Sole 24 Ore	15 Bilanci, la zavorra delle tasse - Bilanci in rosso, il 20% per colpa del Fisco	Barbieri Francesca	17
26/05/15	Italia Oggi	30 Xbrl, passaggi semplici	Fradeani Andrea	20
26/05/15	Italia Oggi	30 Deposito dei bilanci al 1° giugno	Poggiani Fabrizio_G	21
08/06/15	Italia Oggi Sette	1 Start-up e Pmi innovative	Pagamici Bruno	22
15/06/15	Repubblica Affari&Finanza	5 Oltre il giardino - Tfr, 730 precompilato la rottamazione renziana si arrende al Fisco	Statera Alberto	34
15/06/15	Italia Oggi Sette	18 Scorpo terreni non tassabile	Fradeani Andrea	35
18/06/15	Italia Oggi	35 Rivedere la riforma del bilancio	Bonomelli Simona - Marchini Pier_Luigi	37
19/06/15	Italia Oggi	22 La nota in Xbrl fotografa la situazione della società - Nota in Xbrl, foto della società	Fradeani Andrea	40
29/06/15	Italia Oggi Sette	16 Codifica Xbrl, revisori esclusi	Fradeani Andrea	41

ECONOMIA

21/04/15	Sole 24 Ore	37 In breve - Assonime pubblica la circolare sul linguaggio Xbrl per i bilanci	...	44
22/04/15	Italia Oggi	34 Bilanci in liquidazione, escluso l'impiego di Xbrl	Fradeani Andrea	45
22/04/15	Italia Oggi	39 Bilanci in Xbrl, inizio faticoso	Bonomelli Simona - Desana Gustavo	46
08/06/15	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	21 Una «semplificazione» informatica contro il buon senso	Rizzardi Raffaele	47
22/06/15	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	21 Ultimo comma - I revisori e il nodo dei bilanci in Xbrl	Gavelli Giorgio	49
24/06/15	Italia Oggi	37 Bilancio Ue, istruzioni per l'uso	Giordano Fabio	50

CONTABILITÀ

Il bilancio formato
Xbrl non è
a misura di coop
SERVIZIO A PAG. 10



NUOVE MODALITÀ

Non ci sono spazi sufficienti per indicare la mutualità prevalente

Il bilancio formato **Xbrl** non è a misura delle coop

L'obbligo scattato dal 3 marzo vale anche per la nota integrativa Solo per i prestiti dai soci è previsto un apposito capitolo

Per i bilanci approvati a partire dal 3 marzo 2015 è scattato l'obbligo di redazione in formato **Xbrl** anche per la «Nota Integrativa», obbligo che in precedenza era limitato alla sola parte numerica del bilancio.

Rimane la forma libera per gli altri allegati del bilancio e così per la relazione sulla gestione, le relazioni degli organi di controllo (collegio sindacale e controllo legale) e i verbali dell'organo amministrativo per la fruizione dell'ulteriore termine per l'approvazione e dell'assemblea di approvazione.

Il formato elaborabile **Xbrl** rende il documento standardizzato e assolutamente generico comprendendo le sole casistiche del contenuto obbligatorio della nota integrativa di cui all'articolo 2427 codice civile privando il documento delle informative specifiche della natura e dimensione dell'impresa nonché dell'attività svolta ovvero del comparto economico in cui opera.

Limitatissimi sono gli spazi e le possibilità di «personalizzazione» della nota integrativa anche per informative obbligatorie per determinati soggetti e situazioni come nel caso delle società cooperative chiamate

da più di ogni altro tipo societario a fornire elementi distintivi.

Ci riferiamo agli obblighi informativi di cui agli articoli: 2513 (condizione di mutualità); 2545 (criteri seguiti nella gestione sociale); 2545-sexies (distinzione dell'attività svolta con i soci); 2528 (ammissione dei soci); 2427 e Dlgs 385/1993 (prestiti da soci).

Mentre per le cooperative che adottano il bilancio in forma ordinaria parte di tali obblighi informativi (criteri seguiti nella gestione sociale e ammissione di nuovi soci) vanno espressi nella relazione sulla gestione, per le cooperative che adottano il bilancio in forma abbreviata tutte le informative devono trovare spazio nella nota integrativa.

L'esplicitazione di tali informative aggiuntive nella nota integrativa **Xbrl** è sicuramente possibile ma tutt'altro che agevole e comunque non depone a favore dell'immediatezza, efficacia e chiarezza informativa per il lettore del bilancio.

Tutto ciò anche tralasciando le difficoltà (pratiche) operative che si incontrano nella compilazione non disponendo neppure dell'aiuto minimale (ma importante e pratico) della totalizzazione degli importi

che, viceversa, legittimamente ci si dovrebbe attendere da un supporto informatico.

Condizione di mutualità

L'articolo 2513 richiede agli amministratori di documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa fornendone dimostrazione (anche numerica), in relazione all'attività svolta e al rapporto di scambio mutualistico intrattenuto con i soci, del raggiungimento dei parametri.

Criteri seguiti nella gestione sociale

L'articolo 2545 richiede che gli amministratori e i sindaci (ove nominati) nelle proprie relazioni rispettivamente di cui agli articoli 2428 e 2429 devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Ovviamente, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata gli amministratori l'indicazione dovrà essere fornita nella nota integrativa.

Distinzione dell'attività svolta con i soci

L'articolo 2545-sexies che si occupa dei ristorni richiede l'individuazione nell'atto costitutivo dei criteri per la loro ripartizione fra i soci proporzionalmente alle quantità e qualità de-

gli scambi mutualistici intercorsi fra essi e la cooperativa.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci con eventuale distinzione delle diverse gestioni mutualistiche poste in essere.

Si tratta, in realtà, di una parziale duplicazione dei dati già richiesti dall'articolo 2513 ai fini della determinazione della prevalenza.

In ogni caso, ciò che viene richiesto è l'evidenziazione numerica dei rapporti mutualistici intercorsi con i soci (conferimento di beni, lavoro o servizi da parte dei soci ovvero acquisto di beni e/o servizi presso la cooperativa) e dei risultati economici conseguiti dalle eventuali diverse gestioni mutualistiche.

Tale evidenziazione potrebbe avvenire indifferentemente nel bilancio vero e proprio ove avrebbe il pregio di fornire con immediatezza e chiarezza l'informativa richiesta al fine di evidenziare le particolarità delle società cooperative rispetto alla generalità delle imprese a carattere speculativo.

Nel bilancio si dovrebbe operare suddividendo l'importo delle voci del conto economico interessate a se-

conda dei casi (A1, B6, B7 o B9) in due o più sottovoci individuate con le lettere minuscole (a, b ecc.) distinguendo l'entità derivante da rapporti di scambio mutualistico intercorsi con i soci da quella derivante da rapporti intrattenuti con terzi.

Purtroppo però lo schema di bilancio **Xbrl** non consente alcuna personalizzazione.

Ne consegue che l'evitenza dell'entità degli scambi mutualistici intrattenuti con i soci può essere fornita unicamente nella nota integrativa che pure non si presta in quanto gli spazi dedicati al conto economico per il quale sono previsti due soli spazi descrittivi titolati «Suddivisione dei ricavi per categoria di attività» e «Commento ai costi della produzione», titoli entrambi dove il lettore del bilancio non si aspetta di trovare le informazioni specifiche delle cooperative che, relativamente ai rapporti di scambio mutualistico intrattenuti con i soci, interessano le voci di conto economico: A1 (cooperative di consumo/utenza); B6 (cooperative di conferimenti prodotti dei soci); B7 (cooperative di conferimento servizi dei soci); B9 (cooperative di lavoro).

Ammissione di nuovi soci

Ai fini di riaffermare e rafforzare il principio della porta aperta che deve carat-

terizzare le società cooperative, l'articolo 2528 impone agli amministratori di riferire le ragioni delle determinazioni assunte nel corso dell'esercizio relativamente alla ammissione dei nuovi soci.

L'informativa deve essere fornita nella relazione sulla gestione, cosa possibile solo per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria mentre, per le cooperative che, non superando i limiti di cui all'art. 2435-bis, redigono il bilancio in forma abbreviata che non prevede la relazione sulla gestione, l'informazione dovrà essere inserita nella nota integrativa.

Prestiti da soci

È l'unica fattispecie per la quale è previsto un apposito capitolo che può essere utilizzato.

Ricordiamo che, in presenza di raccolta di risparmio mediante prestiti da soci, si rende necessario evidenziare nelle note integrative l'ammontare dei prestiti di durata residua superiore a cinque anni (articolo 2427 codice civile) nonché le informazioni richieste in applicazione del Tu in materia bancaria e creditizia (Dlgs 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla rilevanza che la raccolta assume rispetto all'attività svolta e all'ammontare dei prestiti, le eventuali garanzie e l'entità del rapporto fra prestiti e patrimonio.

«Personalizzazione»

della nota integrativa

La forma rigida della tassonomia **Xbrl** prevista per la nota integrativa prevede unicamente spazi per esplicitare i contenuti obbligatori previsti dall'articolo 2427 codice civile salve le schede descrittive generiche intitolate «Introduzione alla nota integrativa» ovvero quella finale «Commento, nota integrativa».

Ne consegue che le informative aggiuntive obbligatorie per le cooperative potranno trovare spazio in tale capitolo finale generico che appare forse l'unico sito ove raggruppare le informative in modo organico ed efficace per il lettore del bilancio.

In alternativa, esse verrebbero disperse nel contenuto del documento in più spazi generici «Introduzione, nota integrativa conto economico» o «Introduzione, nota integrativa altre informazioni», quest'ultimo riferito all'occupazione, compensi e strumenti finanziari, che mal si prestano a soddisfare l'esigenza di chiarezza ed efficacia dell'informativa richiesta relativamente a elementi distintivi di grande rilevanza quali la condizione di mutualità prevalente o meno, i ristorni e la distinzione dei rapporti di scambio mutualistico intrattenuti con i soci che caratterizzano le società cooperative. •

GIANNI ALLEGRETTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BREVI

Nota integrativa in Xbrl, un altro adempimento. Così l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili sulla la diffusione del nuovo formato per i bilanci. «Come Ungdcec auspichiamo che la diffusione del formato Xbrl si traduca in una riduzione dei costi di consultazione delle banche dati del registro delle imprese ed in una riduzione dei costi di deposito dei bilanci stessi e come un'opportunità per verificare il rispetto dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo. Le innovazioni, però», ha concluso l'Ungdcec, «vanno apportate con chiarimenti normativi adeguati e in tempi idonei a recepirle».



www.italiaoggi.it
ItaliaOggi
Sette

Il bilancio d'esercizio parla in XBRL

di **ANDREA FRADEANI, FRANCESCO CAMPANARI e MASCIA TRAINI**

1. Introduzione

Periodo di bilanci, certo, ma pure d'innovazione tecnologica. I redattori dovranno, infatti, affrontare, e risolvere, le problematiche derivanti non solo dall'applicazione dei «nuovi» principi contabili nazionali ma pure quelle poste dalla codifica, obbligatoria per i conti chiusi dal 31 dicembre 2014 e approvati dal 3 marzo 2015, nell'eXtensible Business Reporting Language (XBRL).

Con l'avvenuta pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2014, dell'avviso del Ministero dello sviluppo economico sulla data di disponibilità, pari al 17 novembre 2014, della tassonomia integrata del bilancio d'esercizio 2014-11-17 si è, infatti, concluso il processo di completa digitalizzazione del bilancio d'esercizio redatto secondo le disposizioni civilistiche. Il nuovo vocabolario consente oggi di codificare nel linguaggio informatico non solo i prospetti quantitativi, ossia lo stato patrimoniale e il conto economico, ma pure la nota integrativa.

Il tracciato standard di quest'ultima, che ricordiamo aver ottenuto il parere favorevole dell'Organismo Italiano di Contabilità, cambia il volto del terzo prospetto che compone il bilancio d'esercizio: i redattori dovranno rimapparne il contenuto informativo, tanto per la parte discorsiva quanto per quella tabellizzabile, abbandonando la struttura finora seguita in favore di quella dettata dal formato elaborabile. Le realtà con attività particolari o di maggiori dimensioni dovranno inoltre valutare, tenendo in debita considerazione le funzionalità dei loro software, se e come utilizzare i margini di flessibilità concessi dalla nuova tassonomia per garantire, anche in tali fattispecie, l'obiettivo imprescindibile di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta.

2. Cos'è XBRL

L'eXtensible Business Reporting Language è un linguaggio informatico, frutto della intuizione di un commercialista statunitense, che ha il compito di codificare,

13 Aprile 2015

IL BILANCIO D'ESERCIZIO PARLA IN XBRL

attraverso l'interazione fra una grammatica (**specifiche**) e un dizionario (**tassonomia**) predefiniti, dati economico-finanziari in modo che siano immediatamente e facilmente elaborabili a prescindere dalla piattaforma hardware/software impiegata.

Ma come funziona XBRL? Come tutti i linguaggi si fonda, dicevamo, sull'interazione fra una grammatica e un dizionario.

La prima è data dalle specifiche, attualmente la versione 2.1, definite da XBRL International (<http://www.xbrl.org>) ossia il consorzio internazionale, con sede negli Stati Uniti, responsabile per lo sviluppo del nuovo formato elaborabile. La grammatica in parola si fonda, stiamo semplificando ma è inutile scendere in dettagli informatici in questa sede, sul ben più noto metalinguaggio XML.

Il secondo rappresenta, invece, l'insieme delle parole o, meglio, dei concetti che si possono adoperare per descrivere la performance economico-finanziaria: il dizionario o, in gergo tecnico, la tassonomia è quindi il cuore aziendale di XBRL.

Definite le specifiche e data la tassonomia, necessariamente comuni a redattore e utilizzatori, XBRL trasforma il tradizionale bilancio d'esercizio in un file, denominato istanza, che ne rappresenta la sua versione elaborabile.

È utile approfondire alcuni aspetti legati al concetto di tassonomia. Essa rappresenta, deve essere chiaro, la disintegrazione di un dato modello di bilancio (civilistico, IFRS o US GAAP ...) in tutti i suoi possibili elementi base: dovrà allora esistere un dizionario per ogni set di principi contabili, sottoposto a costante manutenzione e aggiornamento, è questo il compito delle giurisdizioni, fra cui XBRL Italia (<http://www.xbrlitalia.it>), in parallelo alle modifiche degli standard che è chiamato a riflettere.

Dietro questo ragionamento si cela il punto critico del formato elaborabile, ossia la necessità di ricondurre ogni possibile rendiconto a un numero finito e condiviso di componenti. Un processo di standardizzazione che se da un lato migliora la comparabilità fra i bilanci, soprattutto in termini di elaborazioni automatiche e massive, può porre problemi di chiarezza e completezza. Questi possono essere comunque risolti, grazie alle funzionalità dei software impiegati oppure a significative competenze informatiche, attraverso l'estensione della tassonomia (ossia l'aggiunta, a cura del redattore, di nuovi concetti personalizzati) oppure, riferendosi all'unica soluzione praticabile con il nuovo vocabolario 2014-11-17, grazie all'utilizzo di campi testuali capaci di accogliere codice XHTML.

L'ultima considerazione sul dizionario riguarda l'integrazione, in esso, sia dei legami logico-matematici e che di altre e varieghe informazioni relative agli elementi che compongono il bilancio. Per poter trattare questi ultimi, i computer hanno infatti bisogno di dati inerenti sia la loro natura che il loro rapporto reciproco: per esempio le relazioni gerarchiche, algebriche e logiche fra gli elementi nonché la loro denominazione «umana» (anche plurilingue) e gli eventuali richiami a documenti esterni da suggerire (come paragrafi di principi contabili, disposizioni di legge o magari buona dottrina).

Il processo di redazione di una tassonomia è, quindi, un processo lungo e complesso che richiede, inevitabilmente, sperimentazioni e approssimazioni successive. Ciò che si

chiede, insomma, è di fissare, la semplificazione è forte ma rende bene l'idea, una sorta di «comune piano dei conti» a cui tutti dovranno adeguarsi: i redattori, che potranno mettere in bilancio solo e unicamente (salvo estensioni o altre forme di personalizzazione eventualmente concesse) i concetti previsti dal dizionario; gli utilizzatori, poiché quest'ultimo sarà l'insieme dei potenziali dati ritraibili dal rendiconto. Tutto questo, si badi bene, sia per quelli numerici (pensiamo, per esempio, ai prospetti di stato patrimoniale e conto economico) che per quelli testuali (il riferimento è alla nota integrativa). Con XBRL, in definitiva, la qualità dei bilanci dipenderà anche dalla qualità dei vocabolari implementati.

Le due tassonomie di riferimento, per gli operatori italiani, sono a oggi: quella sviluppata da XBRL Italia, capace di codificare l'intero bilancio d'esercizio redatto secondo le disposizioni civilistiche e i soli schemi quantitativi di quello consolidato ex dlgs 127/1991 (Tassonomia integrata del bilancio d'esercizio 2014-11-17, disponibile sul sito web sia di dell'Agenzia per l'Italia Digitale che di XBRL Italia); quella sviluppata dallo IASB, peraltro senza diretta valenza giuridica, per il modello di bilancio dei principi contabili internazionali (IFRS Taxonomy 2015, disponibile sul sito web dello standard setter londinese).

3. Chi deve usare XBRL?

L'insieme dei soggetti chiamati a utilizzare il formato elaborabile non è cambiato in conseguenza del nuovo dizionario. La maggiore complessità dell'adempimento potrebbe però spingere alcuni operatori a valutare con più attenzione, magari alla ricerca di una «via d'uscita», la soggezione o meno all'obbligo di XBRL. Il decreto «Bersani», ci riferiamo al comma 21-bis dell'art. 37 del d.l. 223/2006, parla di «presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al Registro delle imprese»: i soggetti in parola non possono che corrispondere, in prima battuta, a quelli su cui grava l'obbligo di depositare i conti annuali presso il competente Registro delle Imprese. Un insieme davvero vasto d'impresa, società ed enti che abbiamo cercato di riassumere nell'elenco seguente:

- la società per azioni (art. 2435 c.c.);
- la società in accomandita per azioni (per rinvio dell'art. 2454 c.c.);
- la società a responsabilità limitata (art. 2478-bis c.c.);
- la società cooperativa (per rinvio dell'art. 2519 c.c.);
- la mutua assicuratrice (per rinvio dell'art. 2547 c.c.);
- il consorzio con attività esterna (art. 2615-bis c.c.);
- la società estera con sede secondaria in Italia (per rinvio dell'art. 2508 c.c.) nonché l'ente creditizio o finanziario straniero con succursali nel nostro paese (art. 41 del dlgs 97/1992);
- il cofidi (art. 13 del dl 326/2003) e il consorzio per l'internazionalizzazione (rinvio dell'art. 42 del dl 83/2012);
- la piccola società cooperativa (per rinvio dell'art. 21 della legge 266/1997);
- l'impresa sociale (art. 10 del dlgs 155/2006) e la società di mutuo soccorso (art. 2 del dm del 6 marzo 2013);
- il gruppo europeo d'interesse economico (art. 7 del dlgs 240/1991);
- la società europea (rinvio dell'art. 61 del Regolamento Ce 2157/2001) e la società cooperativa europea (rinvio dell'art. 68 del Regolamento CE 1435/2013);
- il contratto di rete che ha istituito un fondo patrimoniale

IL BILANCIO D'ESERCIZIO PARLA IN XBRL

niale e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi (art. 3 del dl 5/2009);

- l'azienda speciale obbligata a iscriversi al Registro delle imprese (art. 114 del dlgs 267/2000);
- l'ente operante nel settore musicale, del teatro o della danza trasformato in fondazioni di diritto privato (art. 16 del dlgs 367/1996).

L'insieme così definito deve essere intersecato con le previsioni di cui all'art. 3, secondo comma, del dpcm del 10 dicembre 2008 per cui, in «fase di prima applicazione», sono escluse dall'impiego di XBRL:

- le società quotate in mercati regolamentati, intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì pure quelle con altri strumenti finanziari a listino (magari le sole obbligazioni);
- le società anche non quotate che redigono il bilancio di esercizio, individuale o consolidato, in conformità ai principi contabili internazionali;
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del dlgs 7 settembre 2005, n. 209;
- le società tenute a redigere i bilanci secondo le disposizioni del dlgs 27 gennaio 1992, n. 87, ossia banche e altri istituti finanziari;
- le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lett. a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato di queste.

Gli esoneri in parola, giustificabili (salvo la lettera e) con la mancanza di un idoneo dizionario, richiedono alcune precisazioni. Ci riferiamo, in primo luogo, al concetto di «fase di prima applicazione»: l'equivoca espressione, XBRL si applica già da anni, deve essere intesa, a nostro avviso, come «fino a diverse indicazioni/tassonomie di XBRL Italia relative agli operatori esclusi» (pubblicate, ovviamente, sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e con avviso del Ministero dello sviluppo economico, sulla *Gazzetta Ufficiale*, in merito alla data di loro disponibilità). Per mercati regolamentati si dovrebbero intendere, inoltre, quelli italiani ed esteri autorizzati/riconosciuti ai sensi degli artt. 63 e 67 del Tuf: il loro elenco dettagliato è pubblicato, dall'entrata in vigore della MiFID, sul sito dell'European Securities and Markets Authority (ESMA). In merito ai principi contabili internazionali va chiarito, con riferimento non tanto all'esclusione invocata ai sensi della lettera b) quanto a quella della lettera e) se per rinvio alla b), come non si tratti di quelli approvati in seno alla IFRS Foundation ma di quelli omologati nello spazio giuridico europeo.

Sono inoltre esclusi dal formato elaborabile, in virtù delle significative differenze fra il bilancio d'esercizio civilistico e il documento da depositare, il rendiconto della società estera avente sede secondaria in Italia o dell'ente creditizio e finanziario straniero con succursali nel nostro paese (codice atto 715); il bilancio sociale (codice atto 716) nonché la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa sociale e della società di mutuo soccorso (codice atto 717). Esonerato, infine, pure il bilancio finale di liquidazione (codice atto 730) ma non, invece, quelli ex art. 2490 c.c.

4. Quale tassonomia applicare?

La risposta a tale domanda, come precisato dal comu-

nicato di XBRL Italia del 17 febbraio 2015, è legata a due date: quella di chiusura dell'esercizio e quella di approvazione del bilancio da parte dei soci.

Se il periodo amministrativo si è concluso prima del 31 dicembre 2014, in linea peraltro con quanto previsto per il recente aggiornamento dei principi contabili nazionali, si potrà utilizzare ancora la tassonomia 2011-01-04 che, come noto, riguarda i soli prospetti quantitativi; ciò a prescindere dalla data di approvazione da parte dei soci che, magari a causa del loro disaccordo, potrebbe avvenire ben oltre il 2 marzo 2015. Un esempio potrà chiarire meglio la fattispecie in discussione: la società a responsabilità limitata con esercizio 01/12/2013-30/11/2014 che approvi il proprio bilancio, in seconda convocazione, il prossimo 20 aprile 2015 dovrà usare l'XBRL solo per stato patrimoniale e conto economico potendo impiegare il PDF/A per la nota integrativa.

La seconda data, quella di approvazione, entra in gioco per i bilanci d'esercizio con termine del periodo amministrativo rendicontato corrispondente o successivo al 31 dicembre 2014. Qualora siano stati approvati entro lo scorso 2 marzo 2015 lo standard setter tecnologico ha consentito, anche per evitare difficoltà operative per le imprese, di continuare ad utilizzare la tassonomia 2011-01-04 ossia d'impiegare il PDF/A per la nota integrativa. Si tratta, in sostanza, dei soggetti obbligati al deposito con esercizio solare, al limite anche quelli non solari che chiudono nelle prime settimane del 2015, che hanno però approvato rapidamente il loro rendiconto individuale ossia ben prima del limite dei centoventi giorni previsto dalle disposizioni civilistiche per la prima convocazione.

Essendo già quasi a metà del mese di aprile 2015, la prima fattispecie illustrata ha ormai i giorni contati, salvo il ricorso al maggior termine di 180 giorni o situazioni patologiche come quelle, ad esempio, legate a ritardi nell'approvazione del rendiconto per disaccordo fra i soci. La seconda situazione invece, trascorsi ormai più di 30 giorni dal 2 marzo 2015, può ancora verificarsi ma con le sanzioni derivanti dal ritardato deposito.

L'impiego obbligatorio della nuova tassonomia 2014-11-17, ossia quella che prevede la codifica in formato elaborabile anche della nota integrativa, riguarderà in definitiva i bilanci d'esercizio relativi a periodi amministrativi chiusi a partire dal 31 dicembre 2014 purché approvati dai soci a partire dal 3 marzo 2015: si tratta, è bene precisarlo con chiarezza, della quasi totalità del milione di conti individuali redatti dalle società di capitali italiane, secondo le disposizioni civilistiche, che saranno inviati alle Camere di commercio nella campagna depositi del 2015.

5. I formati del deposito

Come cambierà, in concreto, la pratica di deposito del bilancio d'esercizio eseguita con la nuova tassonomia 2014-11-17? I soggetti chiamati ad utilizzarla adotteranno XBRL per codificare, in un solo file istanza con estensione .xbrl, lo stato patrimoniale, con in calce i conti d'ordine, il conto economico e, ecco la principale novità rispetto all'anno precedente, la nota integrativa. Tutti gli altri documenti dovranno essere presentati, ovviamente, attraverso il canonico PDF/A.

Figura 1 – Il formato del deposito

IL BILANCIO D'ESERCIZIO PARLA IN XBRL

	Deposito normale	Doppio deposito
Bilancio d'esercizio	XBRL	XBRL e PDF/A
Relazione sulla gestione	PDF/A	PDF/A
Relazione del collegio sindacale	PDF/A	PDF/A
Verbale d'approvazione	PDF/A	PDF/A
Altri documenti	PDF/A	PDF/A

La soluzione proposta vale fintanto che non risulti necessario il cosiddetto «doppio deposito» ossia l'affiancamento del PDF/A all'XBRL (che non può mai essere omesso) poiché quest'ultimo, per la particolare ed eccezionale situazione aziendale, non è in grado di rappresentarla con la necessaria chiarezza, verità e correttezza. Quest'anno anche tale soluzione presenta nuove modalità potendo, il redattore, decidere di affiancare all'istanza contenente il bilancio d'esercizio in formato elaborabile il PDF/A dell'intero rendiconto oppure, riconoscendo così pieno valore ai prospetti quantitativi in XBRL, solo della nota integrativa (la soluzione contraria, ossia l'uso del PDF/A per i soli prospetti quantitativi appare, per ovvie ragioni, solo un caso di scuola).

Ricordiamo, infine, come tutti i file depositati presso il Registro delle imprese debbano essere, ovviamente, sottoscritti digitalmente.

6. La nuova tassonomia 2014-11-17

Il nuovo dizionario XBRL contiene, in primo luogo, diverse modifiche ai prospetti quantitativi giustificate tanto da esigenze di coerenza con la nuova parte tabellare della nota integrativa quanto da novità nelle regole contabili nazionali. Viene meno il cosiddetto «Bilancio abbreviato semplificato» ossia quel tipo di rendiconto ex art. 2435-bis, scarsamente diffuso fra agli operatori, in cui sono accorpate le voci A), C).II, D) dell'attivo e le voci D), E) del passivo. Dal dettaglio della voce «VII – Altre riserve» scompaiono, in applicazione del nuovo OIC 28, voci ormai desuete quali: la «Riserva per rinnovamento impianti e macchinari», la «Riserva ammortamento anticipato» e le «Riserve da condono fiscale»; sempre nel patrimonio netto, è stata eliminata la voce «Acconti su dividendi» visto che le società non quotate non possono distribuirne. Nei prospetti quantitativi cessa inoltre di esistere, vista l'insignificanza del dato, ogni voce relativa alle differenze da arrotondamento all'unità di Euro; le nuove regole dell'OIC 15 sulla cancellazione dei crediti hanno determinato infine, fra gli «Altri rischi» dei conti d'ordine, l'aggiornamento della label «crediti ceduti pro solvendo» in «crediti ceduti».

La vera novità è però un'altra: la definizione di un modello standard per il contenuto della nota integrativa. Il redattore dovrà rimappare il contenuto informativo del terzo prospetto che compone il bilancio d'esercizio, tanto

per la parte discorsiva quanto per quella tabellizzabile, abbandonando la struttura logica fino ad ora seguita in favore di quella dettata dal formato elaborabile. L'alternativa, salvo le possibilità di personalizzazione che spiegheremo più avanti, è il ricorso al doppio deposito da giustificare, peraltro, in termini di violazione della rappresentazione chiara, veritiera e corretta.

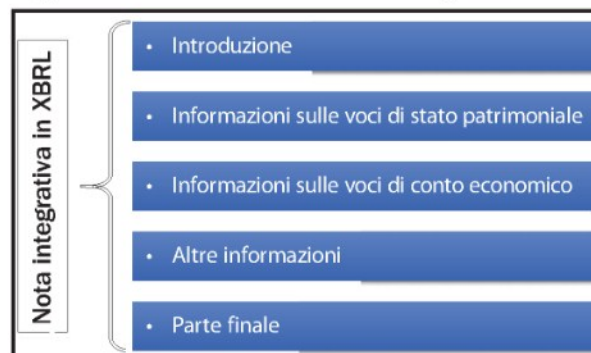
6.1 La struttura della nota integrativa

La rappresentazione dei dati non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427-bis c.c.: anticipando il contenuto della nuova direttiva sui conti individuali e in linea con l'aggiornato OIC 12, le informazioni sono offerte secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Un criterio economico-aziendale certamente preferibile, proprio in termini di chiarezza, alla prassi giuridico-formale oggi per la maggiore.

La nota integrativa viene divisa in cinque parti: una parte iniziale descrittiva liberamente compilabile dove possono essere indicati, fra l'altro, anche i criteri contabili adottati; quindi la sezione dedicata alle informazioni, le variazioni e i commenti delle voci dello stato patrimoniale e dei conti d'ordine; di seguito la parte riferita al conto economico; poi una sezione residuale dedicata ad altre informazioni di varia natura (per esempio i dati sull'occupazione e i compensi per gli organi sociali); infine un campo testuale liberamente compilabile in cui offrire le conclusioni, dove possono essere ospitate pure le indicazioni sulla destinazione del reddito di periodo.

Il vocabolario redatto da XBRL Italia con la collaborazione delle Università di Trento, Macerata e Ca' Foscari di Venezia, si fonda su di un presupposto chiave: si limita a considerare, quale sorta di principio generale, i dati esplicitamente richiesti dalle disposizioni civilistiche. Il formato elaborabile non può divenire, infatti, uno strumento per imporre surrettiziamente oneri informativi aggiuntivi a quelli minimi di legge. Non è previsto, per esempio, un prospetto per il rendiconto finanziario. Quale il redattore ritenesse importante la sua presenza si profilano due strade: inserire il documento nell'ambito dei campi testuali, magari quello conclusivo, oppure disconoscere la tassonomia affiancando alla codifica XBRL della nota integrativa la sua versione PDF/A completa del prospetto dedicato all'analisi della dinamica finanziaria della liquidità aziendale.

Figura 2 – La struttura della nota integrativa



Tale limitazione potrà essere superata, in futuro, grazie allo sviluppo di apposite estensioni, per esempio per

IL BILANCIO D'ESERCIZIO PARLA IN XBRL

la piena conformità ai principi contabili nazionali, in grado di digitalizzare dati utili ma non obbligatori per legge. Altra soluzione, più sofisticata ma di medio termine, potrebbe consistere nell'impiego di iXBRL, un'evoluzione del linguaggio capace di garantire maggiore flessibilità (potendo integrare nell'istanza, meglio di quanto può oggi accadere, documenti HTML).

6.2 Parte tabellare e parte discorsiva

XBRL Italia ha dovuto scegliere, con riferimento a gruppi omogenei di concetti, le modalità di codificazione nel formato elaborabile. Due le possibili soluzioni: da un lato l'esposizione tabellare, dall'altro i campi testuali. La prima strada, certamente preferibile in termini di elaborabilità e comparabilità, ha rappresentato la via maestra: le tabelle, costruite attraverso un'attenta analisi delle disposizioni civilistiche vigenti, hanno una struttura predefinita che non può essere alterata dal redattore e, solo in alcuni casi, consentono di aggiungere righe o colonne. Le problematiche legate alla conversione di quelle in precedenza usate dalla singola azienda in quelle offerte dal vocabolario ufficiale possono essere superate, nella maggior parte dei casi, grazie all'uso dei campi testuali che precedono e seguono ognuna di esse: il redattore potrà così offrire un diverso livello di dettaglio senza essere costretto, in caso di fattispecie rilevanti, al doppio deposito.

I campi testuali hanno rappresentato, invece, la scelta obbligata laddove le informazioni da esporre abbiano necessariamente natura discorsiva: si pensi, ad esempio, ai criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio oppure all'introduzione e conclusione del documento. La soluzione in parola, magari popolabile con tabelle prodotte in xHTML, è stata scelta anche in casi tabellizzabili ma particolari quali quello del leasing, vista la poliedricità tanto dello strumento quanto dei prospetti offerti dalla prassi. Il campo testuale è completamente personalizzabile e, quindi, non si pone un problema di adattamento rispetto a quanto fino ad ora fatto: il redattore dovrà però abbandonare, salvo sforzi significativi, caratteri, grafiche o colori particolari.

La tassonomia consente di codificare sia il bilancio in forma ordinaria che quello abbreviato. Nel primo caso sono offerte 53 tabelle ed un numero più che doppio di campi testuali. Tali cifre potrebbero allarmare, immaginando una soluzione complessa e farraginoso. L'ampiezza della tassonomia, pur riferendosi alle sole richieste civilistiche, è giustificata dalla necessità di comprendere tutti i possibili dettagli informativi richiesti dalla disciplina sul bilancio d'esercizio. La tipica società di capitali dovrà compilare molte meno delle 53 tabelle codificate: esistono, limitandoci solo ad alcuni esempi, ben otto tabelle dedicate al fair value degli strumenti finanziari, obbligatorie ex art. 2427 bis c.c., che raramente verranno compilate per mancanza di tali attività o dei presupposti richiesti dalla legge; lo stesso dicasi per le due tabelle dedicate ai dati del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, obbligatorie ai sensi dell'art. 2497-bis c.c., o per quella sui debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Figura 3 – Il contenuto della nota integrativa ordinaria in XBRL

Nota Integrativa parte iniziale

[Introduzione, nota integrativa](#)

Nota Integrativa Attivo

[Introduzione, nota integrativa attivo](#)

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

[Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti](#)

[Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti \(prospetto\)](#)

[Commento, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti](#)

Immobilizzazioni immateriali

[Introduzione, immobilizzazioni immateriali](#)

[Movimenti delle immobilizzazioni immateriali](#)

[Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali](#)

[Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali \(prospetto\)](#)

[Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali](#)

[Commento, immobilizzazioni immateriali](#)

Immobilizzazioni materiali

[Introduzione, immobilizzazioni materiali](#)

[Movimenti delle immobilizzazioni materiali](#)

[Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali](#)

[Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali \(prospetto\)](#)

[Commento, movimenti delle immobilizzazioni materiali](#)

[Commento, immobilizzazioni materiali](#)

Operazioni di locazione finanziaria

[Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria](#)

[Commento, operazioni di locazione finanziaria](#)

Immobilizzazioni finanziarie

[Introduzione, immobilizzazioni finanziarie](#)

[Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie](#)

[Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie](#)

[Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie \(prospetto\)](#)

[Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie](#)

IL BILANCIO D'ESERCIZIO PARLA IN XBRL

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)

Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate

Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto)

Commento, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)

Commento, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanziarie

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto)

Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese controllanti (prospetto)

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto)

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate (prospetto)

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese collegate (prospetto)

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllanti (prospetto)

Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto)

Dettaglio del valore degli altri titoli (prospetto)

Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie

Commento, immobilizzazioni finanziarie

Attivo circolante

Introduzione, attivo circolante

Rimanenze

Introduzione, rimanenze

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)

Commento, rimanenze

Attivo circolante: crediti

Introduzione, attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)

Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto)

Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)

Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Commento, attivo circolante: crediti

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IL BILANCIO D'ESERCIZIO PARLA IN XBRL

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto)

Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)

Commento, variazioni delle disponibilità liquide

Commento, attivo circolante

Ratei e risconti attivi

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto)

Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione, oneri finanziari capitalizzati

Analisi degli oneri finanziari capitalizzati (prospetto)

Commento, oneri finanziari capitalizzati

Commento, nota integrativa attivo

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione, nota integrativa passivo

Patrimonio netto

Introduzione, patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)

Dettaglio varie altre riserve (prospetto)

Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)

Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Commento, patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto)

Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)

Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti

Introduzione, debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)

Commento, variazioni e scadenza dei debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione, suddivisione dei debiti per area geografica

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto)

Commento, suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto)

Commento, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)

Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Finanziamenti effettuati da soci della società

IL BILANCIO D'ESERCIZIO PARLA IN XBRL

Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto)

Commento, finanziamenti effettuati da soci della società

Commento, debiti

Ratei e risconti passivi

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)

Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi

Commento, nota integrativa passivo

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Commento, impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione, nota integrativa conto economico

Valore della produzione

Introduzione, valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)

Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto)

Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Commento, valore della produzione

Costi della produzione

Commento, costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Introduzione, proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione

Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto)

Commento, composizione dei proventi da partecipazione

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Introduzione, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto)

Commento, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Commento, proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Commento, rettifiche di valore di attività finanziarie

Proventi e oneri straordinari

Commento, proventi e oneri straordinari

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione, imposte correnti differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto)

Dettaglio differenze temporanee deducibili (prospetto)

Dettaglio differenze temporanee imponibili (prospetto)

Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali (prospetto)

Commento, imposte correnti differite e anticipate

Commento, nota integrativa conto economico

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione, nota integrativa altre informazioni

Dati sull'occupazione

Introduzione, dati sull'occupazione

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)

Commento, dati sull'occupazione

Compensi amministratori e sindaci

Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)

Commento, compensi ad amministratori e sindaci

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione

IL BILANCIO D'ESERCIZIO PARLA IN XBRL

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto)

Commento, compensi revisore legale o società di revisione

Categorie di azioni emesse dalla società

Introduzione, categorie di azione emesse dalla società

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto)

Commento, categorie di azione emesse dalla società

Titoli emessi dalla società

Introduzione, titoli emessi dalla società

Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto)

Commento, titoli emessi dalla società

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società (prospetto)

Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Introduzione, bilancio società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto)

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto)

Commento, bilancio società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Commento, nota integrativa altre informazioni

Nota Integrativa parte finale

Commento, nota integrativa

Dichiarazione di conformità

Venendo all'abbreviato, ossia più del 90% dei depositi della scorsa campagna bilanci, il numero delle tabelle previste scende a sole 24. Per garantire la possibilità, diffusa nella prassi, di ampliare lo spessore delle informazioni offerte nell'ipotesi di applicazione dell'art. 2435-bis c.c., si è però scelto di consentire l'uso, pure in questa sede, della maggior parte dei prospetti presenti nella forma ordinaria. Un esempio potrà chiarire meglio tale soluzione: fra le semplificazioni previste della forma abbreviata v'è quella che consente di eliminare ogni riferimento alla fiscalità differita. Laddove il redattore, vista magari la significatività di tale area nella specifica azienda da rendicontare, voglia offrire comunque tale informazione potrà utiliz-

zare le tabelle sulla fiscalità previste per il rendiconto in forma ordinaria.

6.3 Modalità di personalizzazione e «tabelle mancanti»

Il redattore del bilancio d'esercizio non può modificare la struttura della nota integrativa o le tabelle offerte dalla tassonomia 2014-11-17. XBRL Italia ha quindi implementato una soluzione pratica, seppure meno elegante e completa rispetto alla libera estensione del dizionario, per garantire al codificante un certo margine di personalizzazione che, altrimenti, avrebbe reso probabile, per le realtà più grandi o con attività peculiari, il disconoscimento della vocabolario elettronico ossia il doppio deposito. Prima di proseguire è bene ricordare che le modalità che illustriamo non sono, nella maggior parte dei casi, consigliabili (non solo per le competenze informatiche richieste quanto per la perdita dell'elaborabilità che ne deriva): la struttura e il contenuto standard della tassonomia è infatti più che sufficiente, come testimonia il parere positivo ottenuto dall'Organismo Italiano di Contabilità, a gestire la maggior parte delle situazioni aziendali.

La soluzione di cui dicevamo si basa sui numerosi campi testuali, che generalmente precedono e seguono ogni tabella, in cui è possibile inserire codice xHTML (ossia istruzioni HTML scritte nel rispetto dello standard XML). Ciò consente non solo di inserire testo con attributi che ne definiscono stile e layout, come in un buon elaboratore testi, ma pure vere e proprie tabelle personalizzate. Queste ultime, peraltro, tanto a integrazione quanto a sostituzione di quelle standard: se una tabella non viene popolata, infatti, non verrà nemmeno visualizzata. Un esempio potrà meglio chiarire quest'ultima possibilità: se il redattore giudicasse non adeguata alle esigenze della propria azienda la tabella dedicata all'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali, magari perché priva delle variazioni lorde, potrebbe scegliere di non farla visualizzare (cancellando tutti i dati in essa riportati) e, quindi, sostituirla con un diverso e specifico prospetto introdotto in codice xHTML nel campo testuale che la precede o segue. Tale escamotage si fonda, ovviamente, sulle capacità informatiche del redattore ovvero, ed è questa la soluzione da preferire, sulle potenzialità del software di codifica adottato.

In tal modo è anche possibile inserire le cosiddette «tabelle mancanti». Ci riferiamo, limitandoci agli esempi più significativi, al prospetto relativo al leasing (inseribile nello specifico campo testuale previsto dalla tassonomia), al rendiconto finanziario (potrebbe essere collocato nella parte dedicata alle altre informazioni o in quella finale della nota integrativa) e al prospetto sulla rivalutazione dei beni (inseribile nei campi testuali di introduzione oppure commento alle immobilizzazioni interessate). L'unico limite a tale operare è dato dalla dimensione massima sia dei singoli campi testuali, pari a 32 kilobyte, che dell'istanza del bilancio d'esercizio nel suo complesso, pari a 3 megabyte, oltre al generico vincolo del divieto d'inserimento di macro istruzioni o codici eseguibili capaci di modificare quanto rappresentato (ad esempio, l'aggiornamento automatico della data o di altre parti del documento) nonché di link a pagine od oggetti esterni.

Per maggiori informazioni sulle modalità d'inserimento del codice xHTML nei campi testuali rinviando all'ultima versione disponibile del *Vademecum utente*

IL BILANCIO D'ESERCIZIO PARLA IN XBRL

per la redazione del bilancio completo XBRL, relativo alla campagna bilanci 2015, predisposto da InfoCamere e disponibile su sito WebTelemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>), nella sezione dedicata proprio alla compilazione dei bilanci in XBRL.

7. La codifica dell'istanza

La creazione del bilancio d'esercizio in XBRL, che, per evitare problemi in termini di giudizio di conformità fra quanto approvato e quanto depositato, dovrebbe nascere ab origine in formato elaborabile, ossia fin dall'approvazione della sua bozza da parte dell'organo amministrativo, può avvenire attraverso due strumenti:

- *il software InfoCamere*: nella sezione del sito WebTelemaco prima indicata è disponibile un programma per Windows 7 o 8.x, compatibile con le versioni sia a 32 che a 64 bit, capace di codificare in XBRL sia il bilancio in forma ordinaria che quello abbreviato. Il software, caratterizzato da un'interfaccia spartana ma efficace, si fonda sull'interazione fra l'ambiente Java e Microsoft Excel (può comunque funzionare, con qualche accortezza, anche su OpenOffice.org);
- *un applicativo commerciale*: i produttori di software contabile hanno già distribuito aggiornamenti delle proprie suite gestionali o hanno predisposto prodotti stand alone in grado di codificare, ricorrendo anche alle modalità di personalizzazione precedentemente illustrate, i conti annuali in XBRL. Consigliamo comunque di verificare tempestivamente la compatibilità o l'aggiornamento dell'applicativo scelto rispetto alla nuova tassonomia 2014-11-17.

Nel proseguo del lavoro faremo riferimento al software InfoCamere. Si tratta, però di una strada che, pur garantendo il corretto adempimento, non consigliamo, salvo esigenze estemporanee o documenti dal ridotto contenuto, per due motivi: in primis l'impossibilità di attingere automaticamente ai dati aziendali (esiste una funzione che consente d'importare istanze XBRL, ma non può vantare le potenzialità di un diretto legame con il data base della la contabilità generale), con il conseguente frequente ricorso all'inserimento manuale; la possibilità di gestire, senza il bisogno di significative competenze informatiche, le modalità di personalizzazione che abbiamo descritto nel paragrafo precedente (sono già predisposte, normalmente, anche un insieme di tabelle integrative o sostitutive di quelle standard).

Il prodotto di InfoCamere, che ricordiamo essere completamente gratuito, potrebbe svolgere il ruolo, in ogni caso, di valida soluzione di «backup» in caso si riscontrassero problemi dell'ultimo minuto.

7.1 L'anagrafica aziendale e i prospetti quantitativi

Dopo aver lanciato, con i privilegi di amministratore, il software di InfoCamere apparirà una maschera di controllo che consente di scegliere il tipo di bilancio da redigere: l'ordinario oppure quello abbreviato. Fatta la scelta, nel nostro caso il primo formato, verrà aperto un file .xls caratterizzato da numerosi fogli elettronici: il primo di essi, denominato Indice, raccoglie appunto l'indice della tassonomia.

Figura 4 – La maschera di controllo e l'indice della tassonomia



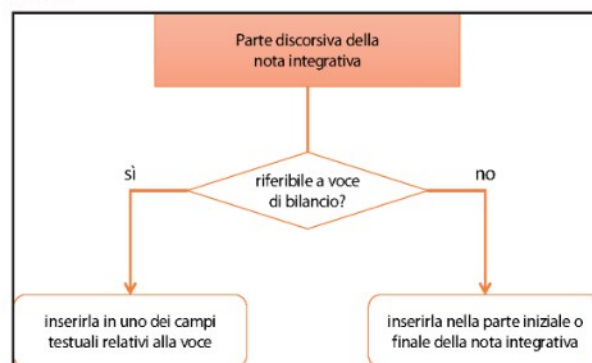
La procedura da seguire prevede, come abbiamo illustrato nelle immagini successive, due passaggi logici da compiere in sequenza. In primo luogo l'introduzione dei dati anagrafici della società rappresentata: sono necessari, per superare la validazione, solamente denominazione e codice fiscale, è comunque auspicabile la loro integrale compilazione. Quindi l'inserimento dei dati di stato patrimoniale, comprensivo dei conti d'ordine, e conto economico del bilancio d'esercizio da depositare (i dati possono essere anche importati da una istanza .xbrl magari prodotta attraverso un software gestionale).

Prima di proseguire è bene ricordare l'importanza di salvataggi frequenti, così da non perdere i dati acquisiti, annotando il percorso e la denominazione del file. In ogni momento è possibile, richiamando la maschera di controllo in background e disponendo di una connessione Internet attiva, generare l'istanza XBRL, ottenendo l'indicazione, tramite automatica validazione, di eventuali errori, o visualizzare il bilancio d'esercizio in modo interattivo (grazie a un comune browser) o in formato PDF.

7.2 La codifica della nota integrativa

Il cuore del processo di codifica del bilancio d'esercizio nel formato elaborabile riguarda, come più volte evidenziato, la nota integrativa. Iniziamo dalla parte discorsiva: il redattore, come suggerito nel documento che accompagna la tassonomia 2014-11-17, dovrà «rimappare la parte discorsiva, scomponendola e attribuendola nel rispetto del principio di chiarezza, sui campi testuali» esistenti.

Figura 5 – La logica d'inserimento della parte discorsiva



Documento d'accompagnamento alla Tassonomia integrata del bilancio d'esercizio.

Versione 2014-11-17, disponibile sul sito <http://www.xbrlitalia.it>

IL BILANCIO D'ESERCIZIO PARLA IN XBRL

Immaginiamo, limitandoci a due esempi, di dover codificare i criteri di valutazione adottati e, quindi, di commentare una significativa plusvalenza straordinaria. I primi possono essere senz'altro collocati nel campo testuale «Introduzione, nota integrativa» (foglio T0009); la seconda annotazione, invece, va riportata nel campo testuale «Commento, proventi e oneri straordinari» (foglio T0369). La parte discorsiva, che consigliamo vivamente di redigere con un elaboratore testi, può essere direttamente incollata nella casella come testo non formattato oppure, se si dispone di un software in grado di effettuare la conversione o la si realizza attraverso uno dei vari servizi web gratuiti, il vademecum di InfoCamere suggerisce, quale esempio, quello disponibile sul sito <http://word2cleanhtml.com>, in xHTML (mantenendo così buona parte della formattazione).

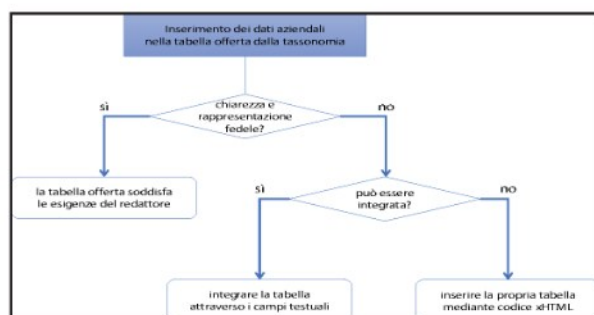
Figura 6 – Il commento sui proventi straordinari



Proseguiamo ora con la parte tabellare. Anche in questo caso il redattore tenterà di rimappare i dati aziendali, nel rispetto del principio di chiarezza, sui prospetti standard offerti dalla tassonomia. Qualora non vi sia piena coincidenza, fatto normale visto il processo di standardizzazione operato da XBRL Italia, si dovranno studiare, ci riferiamo ancora una volta al documento che accompagna il nuovo dizionario, le differenze fra quanto in uso presso l'azienda e quanto ora disponibile in XBRL per comprendere «se queste si risolvono in una semplice questione di layout oppure sono di tale spessore da rendere pregiudizio ad una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione da rendicontare. Nel primo caso si procederà all'adozione della tabella; nella seconda ipotesi, invece, si dovrà capire come evitare il pregiudizio».

Due sono le strade possibili: integrare la tabella, seppure indirettamente, attraverso i campi testuali che la precedono o, meglio, la seguono (tipico è il caso dell'evidenza, non consentita di default, della variazioni lorde nei prospetti che analizzano la movimentazione delle aree dello stato patrimoniale); sostituire la tabella standard, eliminandone i valori, così da presentare, grazie a opportuno codice xHTML (creabile con modalità simili a quelle già dette per la parte discorsiva e spiegate, in dettaglio, dal vademecum InfoCamere), un diverso e specifico prospetto.

Figura 7 – Inserimento della parte discorsiva



Documento d'accompagnamento alla Tassonomia integrata del bilancio d'esercizio.

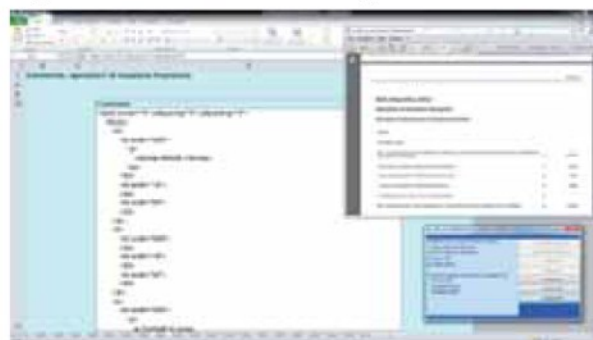
Versione 2014-11-17, disponibile sul sito <http://www.xbrlitalia.it>

Per le tabelle mancanti, per esempio quella relativa al leasing, la soluzione dell'impiego del codice xHTML rappresenta invece l'unica strada praticabile.

7.3 Il bilancio d'esercizio navigabile

Una volta terminata la codifica si potrà generare l'istanza XBRL, da firmare digitalmente e allegare alla consueta pratica di deposito costruita attraverso FedraPlus o software compatibili. Prima della sua sottoscrizione è buona regola, proprio come accade per i file telematici destinati all'Agenzia delle Entrate, procedere alla sua validazione: l'obiettivo è di individuare, prima che sia il sistema camerale a segnalarlo bloccando la pratica, eventuali errori od incongruenze.

Figura 8 – La tabella del leasing



Entra allora in gioco un secondo tool gratuito realizzato da Infocamere, impiegabile solo online, denominato TEBENI (<http://tebeni.infocamere.it>). Un programma, in estrema sintesi, che attraverso il browser web consente di testare il file XBRL, visualizzarlo in HTML, rendendolo così il bilancio d'esercizio interattivo e navigabile, o PDF nonché esportare i dati codificati in formato csv (gestibile da qualsiasi foglio elettronico).

Figura 9 – Il bilancio d'esercizio interattivo



8. Cenni al bilancio consolidato

Non ci siamo occupati, finora, del bilancio consolidato. Ci riferiamo, ovviamente, ai conti di gruppo redatti applicando le disposizioni di cui al dlgs 127/1991: i redattori che impiegano i principi contabili internazionali sono, infatti, esonerati, per mancanza di una tassonomia legalmente

IL BILANCIO D'ESERCIZIO PARLA IN XBRL

riconosciuta, dall'impiego del formato elaborabile. Altre esclusioni riguardano, inoltre, il bilancio consolidato della controllante depositato dall'impresa controllata (ex art. 27 del dlgs 127/1991), quello redatto dalla società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano tutti società di capitali (ai sensi dell'art. 111-duodecies disp. att. c.c.) nonché quello dell'ente creditizio o finanziario straniero con succursali nel nostro paese (art. 41 del dlgs 97/1992).

La tassonomia integrata del bilancio d'esercizio 2014-11-17 non è capace di codificare la nota integrativa del consolidato. Nulla cambia, quindi, rispetto alla procedura seguita lo scorso anno: i prospetti contabili dovranno essere codificati in XBRL; la nota integrativa e gli altri documenti che lo accompagnano dovranno essere invece trasmessi in PDF/A. Lo stato patrimoniale, con in calce i conti d'ordine, e il conto economico potranno essere codificati, a scelta del redattore, sia con la previgente tassonomia 2011-01-04 che con la nuova 2014-11-17: qualora si adotti quest'ultima, soluzione che consigliamo, i prospetti contabili saranno allineati, salvo le voci che caratterizzano il consolidato, con quelli del rendiconto individuale (conterranno, ossia, le modifiche illustrate all'inizio del paragrafo 6). Qualora si voglia impiegare il software di InfoCamerre si dovrà utilizzare, allo stato attuale, quello dello scorso anno (basato sul dizionario 2011-01-04).

XBRL Italia ha già avviato i lavori necessari ad introdurre, nella prossima release della tassonomia, la codifica della nota integrativa del bilancio consolidato: quest'ultimo sarà quindi integralmente in formato elaborabile, salvo ritardi nello sviluppo del futuro tracciato, solo a partire dalla campagna bilanci 2016.

9. Firme e dichiarazione di conformità

La pratica di deposito può essere firmata digitalmente da: un amministratore (o liquidatore) della società; un professionista da quest'ultima incaricato ex art. 31, commi 2-4 e 2-quinquies, della legge 340/2000 che dichiarerà nel modello note, omettendo i dati dell'iscrizione se il dispositivo di firma contiene il certificato di ruolo, «il sottoscritto», iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di al n., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento»; da un rappresentante dell'amministratore (o liquidatore) della società incaricato ex art. 38, comma 3-bis, del dpr 445/2000, modalità non accettata da tutti i Registri delle imprese che implica un incarico sottoscritto in forma autografa dall'incaricante accompagnato dal documento d'identità di quest'ultimo.

Sulla dichiarazione di conformità del bilancio in XBRL, resa dallo stesso soggetto che lo sottoscrive digitalmente, è opportuno precisare quanto segue:

se l'istanza è conforme a quanto approvato dai soci e il file viene sottoscritto direttamente dal rappresentante legale della società rendicontata non sarà necessaria alcuna dichiarazione.

se a firmare digitalmente l'istanza, pur conforme all'approvato, è il professionista incaricato o un rappresentante incaricato dovrà essere inserita nell'ultimo campo testuale della tassonomia 2014-11-17, ossia quello denominato «Dichiarazione di conformità», la dicitura «il sottoscritto

..... dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società»;

se l'istanza, a causa dell'incompatibilità della tassonomia con le previsioni dell'art. 2423 c.c. (fatto eccezionale), differisce da quanto approvato dai soci s'inserirà, nel citato campo testuale «Dichiarazione di conformità», la dicitura «il sottoscritto dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c.».

Il sottoscrittore dovrà poi inserire, in calce a tutti i documenti PDF/A (ad esempio il verbale d'approvazione), una dichiarazione di conformità del tipo seguente: «Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società». È infine necessario riscontrare le indicazioni di questo paragrafo, vista la delicatezza delle dichiarazioni di conformità, sia con l'ultima versione del Manuale operativo per il deposito bilanci di Unioncamere (disponibile su <http://www.unioncamere.gov.it>) che, date le varie posizioni delle Cciao italiane, con le prescrizioni poste dal Registro delle imprese competente ai fini del deposito.

10. XBRL e sanzioni camerali

Abbiamo più volte utilizzato il concetto di uso obbligatorio di XBRL. Quali sono, allora, le conseguenze del non utilizzo della nuova tecnologia? Quali gli effetti, invece, di errori od incongruenze nell'istanza?

Il punto di partenza del nostro ragionamento è il dpcm del 10 dicembre 2008, in particolare il quarto comma dell'art. 5, secondo cui «a partire dalle date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel Registro delle imprese». Senza l'istanza, ovviamente corretta e regolarmente sottoscritta, la pratica di deposito non può quindi considerarsi perfezionata.

Tale fattispecie, è fondamentale ricordarlo, può produrre le pesanti sanzioni di cui al primo comma dell'art. 2630 c.c., secondo cui «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese [...] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro». Sanzione, come disposto dal secondo comma del medesimo articolo, che «se si tratta di omesso deposito dei bilanci [...] è aumentata di un terzo»: quindi da € 137,33 ad € 1.376,00 che, ricorrendo all'oblazione, si riducono ad € 91,56 od € 274,66 (da moltiplicare, però, per il numero degli amministratori, liquidatori e sindaci) a seconda che la regolarizzazione si verifichi nei trenta giorni o meno dall'originaria scadenza.

Ricordiamo, infine, come l'art. 7 del dpcm del 10 dicembre 2008 preveda – in caso di irregolarità dell'istanza (evitabili a monte, lo ricordiamo, attraverso la preventiva fase di validazione) – l'onere per il Registro delle imprese di richiedere «all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo termine [in genere 10 gg., ndr] per l'adempimento». Solo la mancata correzione della pratica determinerà il suo respingimento e, se superati i 30 gg. dall'approvazione, l'applicazione delle sanzioni citate.

Dal fisco al falso in bilancio: gli effetti collaterali

La proposta di attuazione della direttiva 2013/34/UE rappresenta la più importante novità bilanciata, escludendo l'introduzione dei principi contabili internazionali, dall'approvazione del dlgs. 127/1991. Significativi e variegati saranno, di conseguenza, i suoi effetti collaterali: ci limiteremo, qui di seguito, ad alcuni esempi.

Iniziamo dal fisco. L'applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, così come l'introduzione del criterio del costo ammortizzato, non sono certo in linea con le logiche del Tuir; la base imponibile Irap, per come è oggi determinata, viene inoltre stravolta dall'eliminazione della parte straordinaria del conto economico.

La tassonomia [Xbrl](#), proseguendo gli esempi con un tema di grande attualità, dovrà essere aggiornata e migliorata per codificare non solo le nuove voci dei prospetti quantitativi e le ulteriori informazioni richieste dalla nota integrativa, ma dovrà pure prevedere un modello di rendiconto finanziario e, soprattutto, codificare il bilancio delle micro imprese.

Ultima ma non meno importante, la nuova disciplina in corso di approvazione sul falso in bilancio.

Ci chiediamo come il legislatore, innovando in maniera così significativa le norme sulla patologia della comunicazione economico-finanziaria, possa non tener conto del concretizzarsi, a brevissimo termine, di modifiche così rilevanti alla sua disciplina di redazione. Per esempio perché fare riferimento, per la previsione di sanzioni ridotte per le società non quotate di piccole dimensioni, ai parametri dimensionali della legge fallimentare e non, come sarebbe ora più logico, a quelli del bilancio delle micro imprese (o dell'abbreviato)? Ancora, come coordinare l'assenza di soglie con norme, come quella di cui al numero 4 dell'art. 2423 del codice civile, che prevedranno addirittura l'esplicita facoltà di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta?

Andrea Fradeani



L'aggiornamento dei dati Infocamere sui risultati 2013 delle società non quotate

Bilanci, la zavorra delle tasse

Conti in rosso per 151mila aziende: il 20% a causa delle imposte

■ Un'azienda su cinque, tra quelle che hanno chiuso il bilancio in rosso, è in perdita a causa delle imposte. Si tratta di 30mila imprese su un totale di 151mila in perdita secondo il report di Infocamere sui bilanci di 470mila società che hanno depositato il bilancio in formato elettronico. Dal 2011 al 2013 la quota di società in rosso è passata dal 29 al 32%.

Barbieri e Gaiani > pagina 15

I conti delle aziende. Le elaborazioni di InfoCamere su Spa, Srl, cooperative e consorzi: nel 2013 oltre 150mila società in perdita su un totale di 470mila

Bilanci in rosso, il 20% per colpa del Fisco

Il peso delle imposte zavorra soprattutto le micro imprese - Trend generale in lieve peggioramento

ACQUA DI

Francesca Barbieri

■ Un'azienda su cinque, tra quelle che hanno chiuso il bilancio annuale in rosso, è in perdita a causa delle imposte. Si tratta di quasi 30mila imprese, pari al 6,3% dell'universo di 470mila Spa, Srl, cooperative e consorzi con un valore della produzione superiore a 100mila euro che tra il 2011 e il 2013 (ultimo anno per cui sono disponibili i dati completi) hanno depositato il bilancio in formato elettronico al Registro delle imprese.

In generale - secondo il report di InfoCamere per Il Sole 24 Ore - a finire in perdita nel 2013 sono state 151mila società, il 32% del totale, in leggero peggioramento rispetto al 29% del 2011 e al 31% del 2012.

Di tutte le società in "default", il 71% è andato in rosso già a livello di risultato operativo (Ebit), il 9% invece è "caduto" sul risultato ante-imposte, mentre il 20% ha resistito fino a un passo dal traguardo e si è arreso sotto il peso delle imposte.

A voler vedere il bicchiere mezzopieno, ci si può consolare allargando l'orizzonte al 2011 quando ogni 100 società con il bilancio negativo 22 (rispetto alle 20 attuali) erano sotto zero solo per via delle tasse.

Nel 2012 si evidenzia invece una leggera inversione di tendenza: la quota di imprese zavorrate dal fisco scende al 19%, grazie anche al colpo di spugna sulla norma che rendeva indecibile l'Irap sul costo del personale dalla base imponibile Ires (si veda l'articolo in basso a destra). Ma nel 2013 - e questo è il bicchiere mezzo vuoto - la quota di società in perdita per il fisco è tornata a risalire.

«Il peso dei costi fiscali è molto forte - spiega Matteo Caroli, ordinario di Economia e gestione delle imprese internazionali dell'università Luiss di Roma - perché spostata in terreno negativo una quota rilevante di imprese che altrimenti avrebbero mantenuto l'equilibrio e le rende anche più esposte alla stretta creditizia messa in atto in questi anni dalle banche».

Le imposte possono azzerare il profitto e mandarlo in negativo perché l'Irap non si paga sugli utili ma sul valore della produzione e non si possono dedurre per intero, ad esempio, i costi del personale. «Su questo fronte - aggiunge Caroli - l'abbattimento dell'Irap, dal 2015, con la deducibilità integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato è una mossa decisiva nella direzione delle imprese».

In generale, per ora, le perdite hanno un peso relativo più pesante nelle micro-imprese, quelle con un valore della produzione fino a 2 milioni di euro. Qui il "rosso" medio erode il 22% del giro d'affari rispetto al 14% delle piccole imprese, al 13% delle medie e al 6% delle grandi società (si veda l'infografica a lato).

«Gli anni di crisi - sottolinea Caroli - hanno evidenziato l'inadeguatezza dimensionale delle micro-imprese piccole, mentre quelle grandi hanno sostanzialmente tenuto, essendo più strutturate e in grado di gestire in modo più razionale i costi. Senza contare, poi, che le micro-imprese a carattere locale hanno sofferto molto di più l'impennata dell'imposizione fiscale decisa sul territorio». La conferma è ancora una volta nei numeri: le società che vanno in rosso sono più numerose tra le aziende di taglia *small*. Il 35% delle micro-imprese è in perdita e di queste circa il 20% lo è a causa del fisco, mentre nelle grandi società le percentuali scendono rispettivamente al 23 e al 14 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Settori. Redditività più elevata nel manifatturiero

Dall'industria il 43% del valore aggiunto

■ Sono solo il 17% delle società, ma "producono" il 42% del fatturato totale, il 43% del valore aggiunto, il 57% dell'Ebit e il 62% del risultato prima delle imposte. È l'identikit delle società di capitale del manifatturiero che emerge dal report di InfoCamere sui bilanci di oltre 800 mila imprese relativi all'anno 2013 (escluse le società quotate). Una conferma che il comparto, pur avendo perduto quasi 30 mila aziende tra il 2008 e il 2014 «non solo continua a essere il motore principale per la creazione di ricchezza - spiegano da InfoCamere -, ma è anche quello con i margini di redditività più elevati».

Il commercio, invece, pur essendo il comparto più ampio (142.250 società, pari al 19,4% del totale) è distanziato di circa l'11% dalla manifattura per il valore della produzione (il 31% del totale) e di ben 26 punti in termini di valore aggiunto (solo il 17%). Buone comunque le performance del commercio relative al reddito: le imprese realizzano infatti il 18% sia dell'Ebit sia del risultato ante imposte totali. I servizi alle imprese, poi, sono il terzo com-

parto significativo nel sistema delle imprese di capitali italiane, rappresentando quasi il 18% del valore aggiunto.

L'analisi per settori pone in evidenza la grave crisi di redditività delle imprese edili, che registrano una perdita aggregata di 3,5 miliardi, pari al 70% del totale dei comparti in perdita. Le costruzioni, inoltre, sono l'unico tra tutti i settori con un risultato negativo anche per quanto riguarda l'utile ante imposte (-1,5 miliardi).

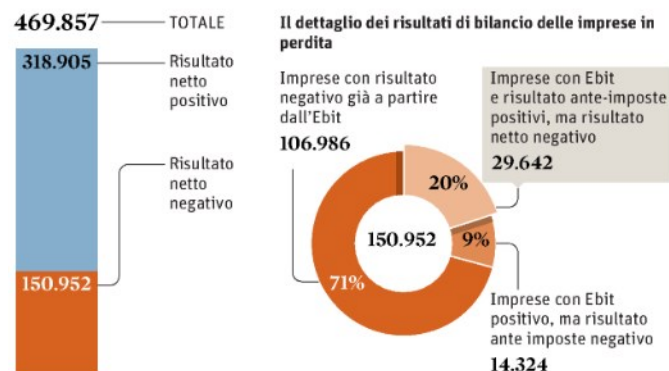
In generale, nel 2013 il valore della produzione aggregato delle società di capitali esaminate da InfoCamere ha superato di poco i 1.900 miliardi, il valore aggiunto ha sfiorato i 390 miliardi, l'Ebit è stato di poco superiore a 49 miliardi e l'utile ante imposte a 33 miliardi. «È molto significativo - concludono da InfoCamere - che l'utile netto sia pari a solo 4,1 miliardi, appena il 12% di quello ante imposte. Un dato che evidenzia il fortissimo peso delle imposte dell'esercizio sul sistema delle aziende, che penalizza la loro capacità di accumulare ricchezza e di investimenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fotografia

IL TREND DELLE SOCIETÀ

Le società in utile e in perdita nel 2013 e il trend delle perdite dal 2011 al 2013

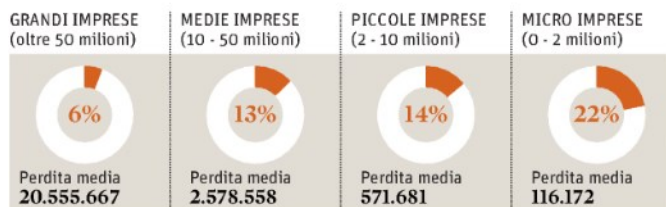


Le imprese in perdita

	2011	2012	2013
VALORE ASSOLUTO	136.691	145.699	150.952
% DEL TOTALE	29%	31%	32%

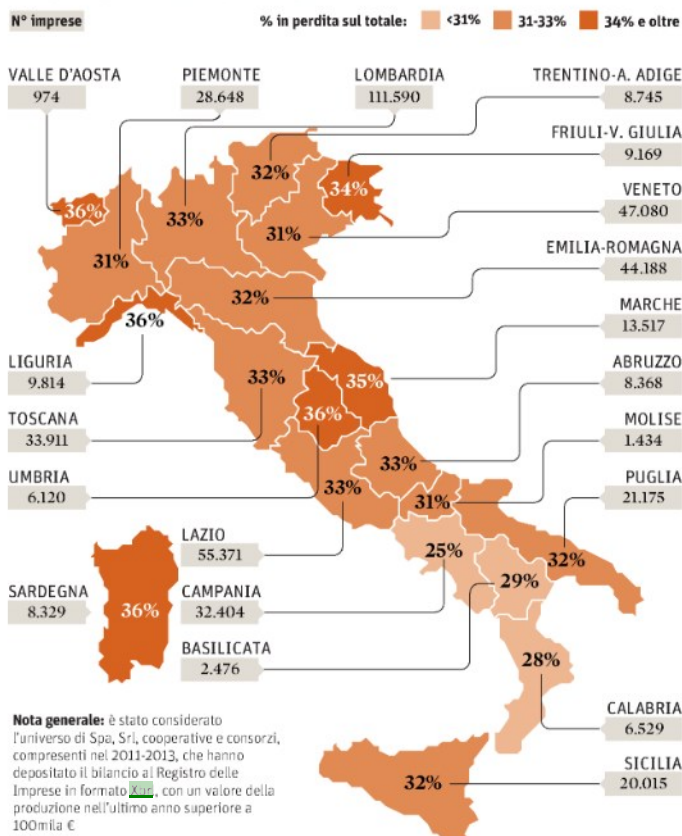
Il peso delle perdite

Incidenza % delle perdite sul valore della produzione e perdita media in euro



SUL TERRITORIO

Le imprese per regione e quelle in perdita



Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati InfoCamere-Registri delle imprese

CONTABILITÀ/ Documento Assirevi sul rapporto formato-audit

Xbrl, passaggi semplici

La conversione non è soggetta a revisione

DI ANDREA FRADEANI

Le norme vigenti non impongono al revisore alcuna attività di verifica con riferimento sia alla conversione del bilancio in **Xbrl** che in merito al suo deposito presso il Registro delle Imprese: è questa, in sintesi, la conclusione a cui perviene il documento di ricerca n. 191 dell'Associazione italiana revisori contabili (Assirevi).

Il documento, fra i primi a livello internazionale a occuparsi del rapporto fra audit e formato elettronico elaborabile, affronta la fattispecie della conversione del bilancio in **Xbrl** dopo il vaglio assembleare: in tale situazione la relazione di revisione verrebbe emessa con riferimento a un rendiconto, quello vagliato dal revisore e offerto all'approvazione dei soci, redatto in un formato differente rispetto a quello poi pubblicato nel Registro delle imprese con il rischio, laddove non vi sia un doppio deposito, di differenze non evidenti ai fruitori della banca dati camerale.

Assirevi sottolinea come il deposito presso il Registro delle imprese non costituisce una fase del procedimento di formazione del bilancio e, quindi, nessun controllo spetta agli incaricati della revisione legale: i compiti di questi ultimi cessano infatti, salvo per i limitati casi di cui al Principio di revisione n. 560, con la sua approvazione da parte dell'assemblea.

L'obbligo di deposito di cui all'art. 2435 cc grava inoltre, a conferma della tesi sostenuta dall'Associazione, sulla società e, in particolare, sia sui componenti dell'organo di amministrazione che, in caso di loro omissione, su quelli dell'organo a cui è affidato il controllo di legalità. Sono infatti gli amministratori e i sindaci, questi ultimi a prescindere siano incaricati o meno anche della revisione legale, ad avere a che fare con la conversione in **Xbrl** del bilancio d'esercizio: i primi poiché è di loro diretta spettanza il giudizio di con-

formità; i secondi perché le norme del comportamento del Cndcec prevedono, interpretando le disposizioni civilistiche vigenti, che il collegio vigili «sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio».

Il documento si chiude proponendo alcune specificazioni da riportare nella lettera di attestazione rilasciata dall'organo di amministrazione della società sottoposta a revisione legale. In caso di approvazione di un progetto di bilancio costruito ab origine in formato elaborabile (la soluzione caldeggiata dallo stesso documento di accompagnamento alla tassonomia), potrebbe essere utile precisare che «il giudizio espresso nella relazione ha a oggetto il progetto di bilancio d'esercizio redatto in conformità alla tassonomia **Xbrl**, esplicitando chiaramente che il giudizio reso sul bilancio non ricomprende anche la conformità di tale formato elaborabile **Xbrl** rispetto alla normativa che ne disciplina le specifiche tecniche». Viceversa, qualora l'assemblea approvi il progetto di bilancio in formato non elaborabile, vista la necessità di una successiva conversione (salvo il doppio deposito), potrebbe essere utile ribadire «che è di esclusiva responsabilità degli amministratori provvedere all'adempimento degli obblighi successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'assemblea, ivi compreso il deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle Imprese secondo le specifiche tecniche **Xbrl**». Analoghe precisazioni potrebbero essere riportate anche nella lettera d'incarico. Assirevi ritiene auspicabile, infine, che il Registro delle imprese sia messo in condizioni di offrire informazioni che consentano una corretta ricostruzione dell'iter di approvazione del bilancio e, in particolare, del momento di trasformazione dello stesso in formato elaborabile.



Deposito dei bilanci al 1° giugno

Il deposito dei bilanci in camera di commercio slitta al 1° giugno prossimo, se approvati lo scorso 30 aprile, poiché il 30 maggio cade di sabato.

Questa la chiara indicazione, fornita da Unioncamere, all'interno di un manuale operativo redatto per l'operazione «bilanci 2015» (relativi all'annualità 2014) del 31 marzo scorso.

Tra le numerose informazioni, si rileva quella inerente alla comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* (19/12/2014 n. 294) che indica, come data iniziale di adozione della nuova tassonomia **Xbrl** (versione 2014-11-17) il giorno 3/03/2015, intendendosi tale termine riferito alla data di «approvazione» del bilancio, come risulta precisato sul sito ufficiale di **Xbrl** Italia, che ha recepito una specifica indicazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), fornita per evitare il possibile sorgere di difficoltà operative, come confermata nel comunicato del 27/02/2015.

Ne consegue che le imprese, che approvano il bilancio entro il 2 marzo 2015, possono ancora utilizzare la tassonomia in vigore nel 2014 e depositare la nota integrativa in formato «PDF/A».

Infatti, ai fini del deposito al Registro delle imprese e a partire dal 2015, tutte le società di capitali italiane «non» quotate, tenute alla redazione del bilancio (in forma abbreviata o ordinaria), con eccezione per quelle che utilizzano i principi contabili internazionali («IAS»), sono obbligate a elaborare tutto il «documento di bilancio» nel nuovo formato elettronico **Xbrl**, estendendo pertanto l'applicazione dello standard anche alla «nota integrativa». La seconda indicazione riguarda il termine del deposito dei bilanci, quando il quando il termine cade di sabato o di giorno festivo (§ 2 del manuale), in relazione al quale la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo (comma 2, art. 3, dpr 558/1999). La precisazione risulta puntuale giacché, per l'operazione 2015, il trentesimo giorno successivo alla data di delibera per l'approvazione ordinaria del bilancio 2014 (30/04/2015), cade il 30 maggio (sabato), con la conseguenza che i documenti potranno essere depositati entro la giornata del prossimo 1° giugno.

Fabrizio G. Poggiani

—© Riproduzione riservata—



www.italiaoggi.it
ItaliaOggi
Sette

Start-up e Pmi innovative

Novità e agevolazioni

di BRUNO PAGAMICI

Se la Pmi è innovativa può ottenere gran parte delle agevolazioni e semplificazioni riservate alle start-up innovative. Lo ha stabilito il dl n. 3/2015 (convertito dalla legge 33/2015), il quale ha introdotto anche diverse novità per le start-up innovative: l'estensione a 60 mesi (invece dei precedenti 48 mesi) del periodo in cui la società può godere di tutte le agevolazioni previste dal legislatore; l'innalzamento da 4 a 5 anni del periodo di esonero dall'imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti registro imprese; la possibilità di costituire la società con atto sottoscritto con firma digitale e quindi senza il notaio; l'innalzamento da 15 mila a 50 mila euro della soglia oltre cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva.

Le Pmi innovative, che devono sottostare a precisi limiti dimensionali, al pari delle start-up innovative non sono soggette alla disciplina sulle «società di comodo», ovvero a quella sulle società «non operative» e quella sulle «società in perdita sistematica» e possono avere l'accesso gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia.

Anche nel caso delle Pmi innovative, le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale possono fruire degli speciali incentivi fiscali previsti dal legislatore a favore delle start-up innovative, purché siano presenti sul

mercato da meno di 7 anni.

Tra i vantaggi concessi alle Pmi innovative, va segnalata la possibilità di accedere al sostegno specifico, da parte dell'Agenzia Ice, nel processo di internazionalizzazione.

La disciplina delle start-up innovative **Le novità**

Le start-up innovative sono società che rispondono a determinati requisiti e che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dal dl 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221) e successivamente novellata dal dl 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99), il quale ha innovato alcuni dei criteri qualificanti della start-up innovativa, ampliando di fatto l'ambito di applicazione dell'istituto. Recentemente la disciplina delle start-up innovative è stata modificata dal dl 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33), meglio conosciuto come *Investment compact*, che

8 Giugno 2015

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

ha inoltre introdotto diverse novità.

Tra le principali, figura l'estensione a 60 mesi (precedentemente erano previsti 48 mesi) del limite temporale entro il quale una società può essere considerata start-up innovativa, e quindi godere di tutte le agevolazioni previste dal legislatore.

Conseguentemente a tale modifica il comma 11-ter, lett. b) del dl n. 3/2015, intervenendo sul comma 8 dell'art. 26 del dl n. 179/2012, ha elevato da 4 a 5 anni il periodo massimo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

Il dl 3/2015, all'art. 4, comma 10-bis, inoltre, ha introdotto la possibilità di costituire la start-up innovativa con firma digitale senza coinvolgere il notaio. L'atto costitutivo e le successive modifiche societarie potranno pertanto essere redatti oltre che atto pubblico anche per atto sottoscritto con firma digitale.

Interessante appare infine l'intervento del legislatore, relativamente all'art. 4, comma 11-novies, del dl n. 3/2015 che, con specifico riferimento alle start-up innovative (sono pertanto in tal senso escluse le pmi innovative), ha innalzato da 15 mila a 50 mila euro la soglia oltre cui scatta l'obbligo di opposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva.

I requisiti delle start-up innovative

I requisiti obbligatori	Costituzione in forma di società di capitali (anche cooperativa)
	Costituzione da non più di 60 mesi (in seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, comma 11-ter, lettera a) del dl 3/2015)
	Residenza in Italia o in uno degli stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
	Divieto di quotazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione
	Il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività, secondo l'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
	Divieto di distribuzione utili (in passato e in futuro)
	L'oggetto sociale deve riguardare la realizzazione di prodotti e servizi innovativi, ad alto valore tecnologico
	Divieto di costituzione per effetto di operazioni di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda

I requisiti alternativi (occorre possederne almeno uno)

Le spese in ricerca e sviluppo sostenute dall'impresa devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione

Almeno un terzo della forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con tre anni di esperienza, oppure (alternativamente) almeno due terzi della forza lavoro impiegata deve essere costituita da personale in possesso di una laurea magistrale

Possesso della titolarità o della licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale (inclusi software registrati presso la Siae)

Definizione di start-up innovativa

A seguito delle modifiche recate dal dl n. 3/2015, possono rientrare nella nozione di start-up innovative le società di capitali, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono tutti i seguenti requisiti obbligatori:

- essere costituite e operare da non più di 60 mesi;
- essere residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del Turir, o in uno degli stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- avere, a partire dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire o aver distribuito utili;
- avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non essere costituite per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Operazioni straordinarie: chiarimenti Agenzia delle entrate e Mise

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/2014, ha specificato che il riferimento alle operazioni di fusione, scissione e cessione d'azienda, quali presupposti ostativi ai fini del riconoscimento dello status di start-up innovativa, deve essere inteso in generale, come divieto di costituire imprese agevolabili per effetto di un'operazione di riorganizzazione aziendale. In tale ambito sono comprese, quindi, anche le operazioni di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda. Resta al contrario ferma, ai sensi della nota del Mise dell'8 ottobre 2013 (prot. 0164029), la possibilità che acceda al regime di favore della start-up innovativa, l'imprenditore individuale il quale dia vita ad una nuova società in forma di Srl unipersonale, ivi conferendo la propria azienda (già titolare o depositaria ad es. di un brevetto industriale innovativo).

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

Il Mise, con il parere n. 6057 del 19 gennaio 2015, ha specificato che il conferimento di un'intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare dell'impresa individuale) sia unico socio, contempla un'ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esclusa dal novero delle ipotesi vietate di cui all'art. 25, comma 2, lett. g) del dl 179/2012.

Oltre al possesso di tutti i suddetti requisiti obbligatori, una società per definirsi start-up innovativa deve soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
 - » in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero;
 - » in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Parametri occupazionali: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014, ha chiarito che in linea generale qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della percentuale di forza lavoro altamente qualificata, tenendo presenti le seguenti particolarità:

- soci amministratori: possono considerarsi come forza lavoro soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società «a qualunque titolo». Al contrario, qualora gli stessi avessero la sola amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro;
- stagisti: possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti, mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti né possono considerarsi collaboratori «impegnati» nella società;
- modalità di calcolo della percentuale della forza lavoro altamente qualificata: nella determinazione della percentuale di forza lavoro altamente qualificata (in misura uguale o superiore a un terzo o a due terzi), il calcolo deve essere eseguito «per teste» e non in base alla remunerazione.

Le start-up innovative «turistiche»

Con il dl 83/2014 (c.d. «Decreto cultura», convertito dalla legge n. 106/2014) è stata costituita la categoria delle start-up innovative «turistiche».

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è possibile considerare start-up innovative anche le società che hanno come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Tali servizi devono riguardare:

- la formazione del titolare e del personale dipendente;
- la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto;
- l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione e l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
- l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio.

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

Le start-up innovative nel settore del turismo possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) di cui all'art. 2463-bis c.c. Nel caso in cui i soci siano tutte persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della società, la società è esente da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Aggiornamento registro imprese

Le start-up innovative devono aggiornare periodicamente le proprie informazioni nel registro imprese e confermare i requisiti per qualificarsi come start-up innovative.

Nello specifico, il comma 14 dell'art. 25, dl n. 179/2012, prescrive che la start-up innovativa aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del registro Imprese.

Il comma 15, invece, dispone che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della società attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti, depositando tale dichiarazione presso il registro delle imprese. Il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti comporta la cancellazione d'ufficio della start-up innovativa dalla speciale sezione, la perdita di tutte le esenzioni e agevolazioni fiscali, mantenendo la sola iscrizione nella sezione ordinaria.

Il Mise, con la circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014, ha inteso semplificare gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei dati e al mantenimento dei requisiti in capo alle start-up innovative.

In particolare, il Mise ha chiarito che mentre il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 deve essere effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese, a partire dal secondo adempimento le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale.

Ad esempio, una start-up innovativa iscritta alla sezione speciale del registro imprese il 15 maggio 2015 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2015, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2016, al 30 giugno 2016, il terzo al 31 dicembre 2016 e così via per ogni successivo semestre.

Inoltre, con l'intento di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, è stato previsto che la dichiarazione semestrale di cui al richiamato comma 14 con scadenza nel semestre successivo rispetto al termine dell'esercizio sociale, può essere effettuata contestualmente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15.

Ad esempio, una società, start-up innovativa con esercizio solare che si chiude al 31 dicembre di ciascun anno e approva il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro il 30 maggio 2015, cioè entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e, contestualmente, potrà integrarla con l'aggiornamento delle informazioni richiesti dal comma 14 in modo da adempiere correttamente all'obbligo di informazione semestrale. Nel caso in cui la società non approvi il bilancio relativo all'esercizio 2014 entro sei mesi dal termine dell'esercizio (30 giugno 2015) dovrà comunque depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro tale termine semestrale, potendo integrare nell'attestazione le informazioni di cui al comma 14 e adempiere, così, agli obblighi semestrali di informativa.

Discorso a parte meritano le società con esercizio non coincidente con l'anno solare. Per queste, infatti, le disposizioni in materia vanno ricollegate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione.

Ad esempio, una società con esercizio sociale scadente al 30 giugno 2015 che approva il bilancio il 28 ottobre 2015, dovrà depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro il 27 novembre 2015 (30 giorni dall'approvazione del bilancio) e potrà integrarla con la comunicazione di cui al comma 14.

Incentivi fiscali per chi investe nelle start-up innovative

Le start-up innovative possono fruire a pieno titolo degli incentivi fiscali, operativi a tutti gli effetti, previsti dall'art. 29 del dl 179/2012 per i soggetti che investono in start-up innovative.

Tali agevolazioni sono state infatti attuate con il decreto ministeriale 30 gennaio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014).

Soggetti passivi Irpef

Per i soggetti passivi Irpef l'agevolazione consiste in una detrazione pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500mila euro e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale della detrazione è del 25%.

Se l'investimento è effettuato da soci di società di persone, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione è determinato – in applicazione del principio di tassazione per trasparenza di cui all'art. 5 del Tuir – in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Il limite di 500 mila euro è riferito non agli investimenti dei singoli soci, ma al conferimento in denaro effettuato dalla società di persone nella start-up innovativa.

Qualora la detrazione sia, in tutto o in parte, superiore all'imposta lorda, l'ammontare non detraibile nel

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Ai fini della verifica della capienza dall'imposta lorda, non si deve tenere conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.

Le start-up innovative a vocazione sociale

Sono definite a vocazione sociale le start-up innovative che operano in via esclusiva nei settori cosiddetti di «utilità sociale» (di cui all'art. 2, comma 1, dlgs 155/06), quali:

- l'assistenza sociale;
- l'assistenza sanitaria e socio sanitaria;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione;
- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- la valorizzazione del patrimonio culturale;
- il turismo sociale;
- la formazione universitaria e post universitaria e la ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- i servizi strumentali alle imprese sociali

Soggetti passivi Ires

I soggetti passivi Ires beneficiano di una deduzione pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale è elevata al 27%.

Nell'ipotesi in cui l'importo deducibile per effetto dell'agevolazione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Poiché l'incentivo non può generare o incrementare una perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi a quello di rilevazione – così come avviene tipicamente per le agevolazioni che operano come variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa – è possibile «riportare in avanti» la deduzione non utilizzata per incapienza del reddito complessivo, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In analogia a quanto previsto per i soggetti all'imposta sulle persone fisiche, anche per i soggetti all'imposta sul reddito delle società il risparmio d'imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile è utilizzabile fino a un massimo di quattro esercizi, a partire da quello di maturazione.

Le start-up innovative operanti in ambito energetico

Le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico sono quelle attive nei seguenti settori (codici Ateco 2007):

- 27.1 «Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità»;
- 27.2 «Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici»;
- 27.32 «Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici»;
- 27.33 «Fabbricazione di attrezzature per cablaggio»;
- 28.11 «Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)»;
- 28.12 «Fabbricazione di altre apparecchiature fluidodinamiche»;
- 28.13 «Fabbricazione di altre pompe e compressori»;
- 28.14 «Fabbricazione di altri rubinetti e valvole»;
- 28.15 «Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)»;
- 28.21 «Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento»;
- 28.25 «Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione»;
- 28.29.2 «Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)»;
- 29.31 «Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori»;
- 72.1 «Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali dell'ingegneria»

Investimenti agevolabili

Le agevolazioni sono riconosciute sia in caso di investimento diretto in start-up innovative sia in caso di investimento indiretto attraverso «intermediari qualificati», ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Gli investimenti agevolabili sono:

- i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote:
 - » delle start-up innovative;
 - » delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.
- Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della start-up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una start-up innovativa già costituita. I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in cui avviene il deposito, nel registro delle imprese, dell'atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale. Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della start-up innovativa;
- gli investimenti in quote degli Oicr che investono prevalentemente in start-up innovative.

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti fatti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. La Commissione

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

europea, al momento, ha autorizzato l'agevolazione solo per gli investimenti effettuati negli anni 2013, 2014 e 2015. Il periodo d'imposta 2016 necessita di un'ulteriore autorizzazione da parte della Commissione per poter essere considerato anch'esso un periodo agevolato.

Investimenti esclusi

Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in imprese che operano nel settore delle costruzioni navali, dell'acciaio e del carbone, nonché in imprese che sono in difficoltà finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente.

Inoltre, non sono agevolabili gli investimenti effettuati da:

- start-up innovative;
- Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
- incubatori certificati.

Non sono agevolabili, inoltre, i conferimenti effettuati dai soggetti che esercitano un'influenza notevole sulla start-up innovativa, ossia da coloro che già possiedono nelle imprese oggetto dell'investimento partecipazioni superiori al 30%, in termini di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o di patrimonio dell'azienda. Nel computo del limite del 30% bisogna considerare anche le partecipazioni possedute dai familiari di tali soggetti.

Condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali

Soggetti	Condizioni
Gli investitori (soggetti passivi di imposta Irpef o Ires, gli organismi di investimento collettivo del risparmio - Oicr - e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative)	1) devono ricevere e conservare: - una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa nella quale venga attestato il rispetto del limite di 2.500.000 euro per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l'investimento; - la copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate circa l'oggetto dell'attività, i prodotti e l'andamento (previsto od attuale) delle vendite e dei profitti; - una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa nella quale venga attestato l'oggetto dell'attività qualora siano effettuati investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o investimenti in start-up innovative che sviluppino e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico; 2) devono certificare l'entità dell'investimento oggetto dell'agevolazione fiscale

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio	Devono certificare il possesso di un numero di azioni o quote di valore pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso al periodo di imposta in cui viene effettuato l'investimento
Le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative	Devono certificare di essere in possesso di un numero di azioni o quote di start-up innovative (classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie) di valore almeno pari al 70% delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento

N.B.: la suddetta documentazione deve essere consegnata, su richiesta degli investitori, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta in cui si intende effettuato l'investimento

Cause di decadenza

L'investitore decade dall'agevolazione se, entro due anni dall'effettuazione dell'investimento, si verifica:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati (debbono ritenersi vietati anche gli atti a titolo oneroso che possono determinare la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e in conferimenti in società);
- la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione del capitale sociale e la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovra-prezzi di emissione di quote di start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
- il recesso o l'esclusione degli investitori soggetti passivi di imposta Irpef o Ires che hanno effettuato un investimento agevolato in una o più start-up innovative;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del dl 179/2012 da parte della start-up innovativa secondo quanto risultante dal registro delle imprese.

Le cause di decadenza comportano che l'investitore, soggetto passivo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), deve:

- incrementare l'importo dovuto a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche di una somma, comprensiva degli interessi legali maturati, equivalente alla detrazione effettivamente goduta nei periodi di imposta precedenti;
- corrispondere l'importo dovuto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'investitore, soggetto passivo d'imposta sul reddito delle società (Ires), deve in termini analoghi:

- incrementare il reddito dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti;
- corrispondere l'importo degli interessi legali da determinare sull'imposta sul reddito delle società non

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

versata per i periodi d'imposta precedenti.

Non costituiscono invece causa di decadenza le operazioni che comportano:

- il trasferimento a titolo gratuito o a causa di morte delle partecipazioni;
- i trasferimenti delle partecipazioni derivanti da operazioni straordinarie, così come previste dal titolo III – capo III e IV del Tuir (trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni).

La disciplina delle PMI Innovative

La figura di «Pmi innovativa» è stata introdotta nel nostro ordinamento dal dl n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge 33/2015, che riconosce a tali imprese buona parte delle semplificazioni e agevolazioni riservate dal dl n. 179/2012 alle start-up innovative.

Requisiti obbligatori

Per rientrare nella categoria delle Pmi innovative un'impresa deve:

- rispettare i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione 2003/361/Ce, e cioè:
 - » avere meno di 250 dipendenti;
 - » avere un fatturato annuo che non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- essere costituita sotto forma di società di capitali, anche cooperativa;
- avere la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- avere la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da soggetti revisori contabili;
- non essere quotata in un mercato regolamentato;
- non essere iscritta nel registro speciale previsto per le start-up innovative e l'incubatore certificato (di cui all'art. 25, comma 8, del dl n. 179/2012).

I requisiti delle Pmi innovative

I requisiti obbligatori	Occupare meno di 250 dipendenti e avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure il totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro
	Essere società di capitali (anche in forma cooperativa)
	Avere residenza in Italia ai sensi dell'art. 73 del Tuir o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
	Avere la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili
	Non essere quotate in un mercato regolamentato
	Non essere iscritte al registro speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati

I requisiti alternativi (occorre possederne almeno due)

Le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sostenute devono essere uguali o superiori al 3% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione

La forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) deve essere costituita per almeno 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con 3 anni di esperienza, oppure (alternativamente) per almeno 1/3 della forza lavoro impiegata è costituita da personale in possesso di una laurea magistrale

Il possesso della titolarità o della licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale (inclusi software registrati presso la Siae)

Requisiti alternativi

La Pmi innovativa deve rispettare inoltre almeno due dei seguenti requisiti «alternativi» (art. 4, comma 1, lettera e, del dl 3/2015):

- avere un volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione uguale o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione (i dati devono desumersi dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritti in nota integrativa);
- impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
 - » in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero
 - » in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale (ai sensi dell'articolo 3 del dm 270/2004);
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le spese di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili

In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione:

- le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, come definiti dall'articolo 25, comma 5, del dl n. 179/2012;
- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori;
- le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Nel volume di spesa in ricerca e sviluppo sono incluse anche quelle per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo, mentre sono escluse le spese per acquisto e locazione di beni immobili

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

Iscrizione al registro imprese

Per poter essere considerate Pmi innovative, e accedere alle agevolazioni previste a loro favore, le società devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, che dovrà essere istituita a breve dalle Cciaa.

Ai fini dell'iscrizione in tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della Pmi innovativa deve essere attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

In particolare, la domanda di iscrizione, che dovrà essere presentata in formato elettronico, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- ragione sociale e codice fiscale;
- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993 e s.m.i., con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- elenco delle società partecipate;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle Pmi, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- ultimo bilancio depositato, nello standard **Xbrl**;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- numero di dipendenti;
- sito internet.

Aggiornamento iscrizione

Le informazioni fornite dalle società in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese delle Pmi innovative devono essere aggiornate entro il 30 giugno di ogni anno.

Inoltre, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della Pmi innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti mediante apposita autodichiarazione, da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, ovvero in caso di mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, le Pmi innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese (pur permanendo l'iscrizione alla se-

zione ordinaria del registro delle imprese).

Requisiti delle start-up e delle Pmi innovative: differenze e similitudini

Come si può evincere dall'esame della normativa, le Pmi innovative presentano alcune similitudini ma anche diversi elementi di distinzione con le start up-innovative.

Una prima differenza riguarda i limiti temporali. Mentre la qualifica di start-up innovativa ha natura temporanea, fino a 60 mesi dalla costituzione, per le Pmi innovative è richiesto il possesso di almeno un bilancio certificato, da cui consegue che lo status di Pmi innovativa non può essere ottenuto da imprese di nuova costituzione.

Altra differenza tra le due figure di impresa riguarda la dimensione.

Con riferimento alla start-up innovativa, l'art. 25, comma 2), lettera d, del dl 179/2012, prevede che a partire dal secondo anno di attività, la start-up abbia come valore totale della produzione annua un importo inferiore ai 5 milioni di euro, dato che deve risultare dall'ultimo bilancio approvato entro i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'art. 4, comma 1, del dl n. 3/2015 prevede, invece, che possano assumere la qualifica di Pmi innovativa le imprese di piccola e media dimensione ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce, vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni o un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni.

Sia per la start up innovativa che per la Pmi innovativa, il legislatore richiede il rispetto di ulteriori requisiti sostanziali opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica.

Tuttavia, mentre per la start up innovativa è richiesto il possesso di almeno uno dei tre requisiti alternativi stabiliti, la Pmi innovativa invece è tenuta a rispettarne almeno due.

Il primo dei tre requisiti opzionali previsti attiene alle spese in ricerca e sviluppo. Tali spese, per le start-up innovative - per quanto disposto dall'art. 25, comma 2, lettera h), del dl n.179/12 - devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

Per le Pmi innovative, invece, le spese per ricerca e sviluppo oltre che per l'innovazione (spesa aggiuntiva rispetto alle start-up) devono essere uguali o superiori al 3% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

Il secondo criterio individuato riguarda l'impiego di personale altamente qualificato. Per la start-up innovativa almeno 1/3 della forza lavoro complessiva deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 deve essere costituita da persone in possesso di laurea magistrale. Per la Pmi innovativa è richiesto che il team sia formato almeno da 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con tre anni di esperienza oppure per almeno 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale.

Il terzo ed ultimo criterio relativo alla titolarità di brevetto registrato, o privativa industriale oppure di software registrato è uguale per entrambe le tipologie di imprese.

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

Differenze e similitudini tra start-up e Pmi innovative

Requisiti	Start-up innovativa (dl 179/2012, art. 25, commi 2 e 3)	Pmi innovativa (dl 3/2015, art. 4, comma 1)
Forma societaria	Società di capitali (anche in forma cooperativa)	Società di capitali (anche in forma cooperativa)
Limiti temporali	Deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 60 mesi	Deve essere in possesso di almeno un bilancio certificato (non può essere un'impresa di nuova costituzione)
Sede	Residenza in Italia o in paese Ue ma con sede o filiale in Italia	Residenza in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia
Requisito dimensionale	Il totale del valore della produzione annua della società non deve essere superiore a 5 milioni di euro a decorrere dal secondo anno	Deve avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni o un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni (definizione di Pmi ai sensi della Racc.ne n. 2003/361/Ce).
Oggetto sociale	La start-up innovativa deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico	Non è prevista nessuna delimitazione dell'oggetto sociale
Distribuzione utili	Non deve distribuire o aver distribuito utili	Può distribuire degli utili (non essendo previsto nulla in contrario)
Requisiti opzionali	Almeno 1 su 3 di: 1) spese di R&S almeno pari al 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione; 2) personale formato per 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; 3) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato	Almeno 2 su 3 di: 1) spese di ricerca, sviluppo ed innovazione almeno pari al 3% del maggiore tra costi e valore della produzione; 2) personale formato per 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; 3) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato

Agevolazioni applicabili alle Pmi innovative

Le Pmi innovative godono di numerose delle agevolazioni che il dl n. 179/2012 ha previsto a favore delle start-up innovative.

In particolare, alle Pmi innovative si applicano le seguenti agevolazioni:

- deroghe al diritto societario;
- remunerazione con strumenti finanziari;
- deroga alla disciplina delle società di comodo;
- esenzione dall'imposta di bollo;
- raccolta di capitali anche tramite portali online (*equity crowdfunding*).

Esclusioni

Le Pmi innovative non possono beneficiare delle seguenti agevolazioni, che invece sono previste a favore delle start-up innovative dal dl n. 179/2012:

- esenzioni dai diritti camerali;
- disposizioni in materia di lavoro;
- disposizioni in materia di accesso al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato;
- disposizioni in materia di crisi d'impresa e fallimento.

Tali misure restano pertanto ad esclusivo vantaggio delle start-up innovative.

Comparazione delle agevolazioni tra start-up e Pmi innovative

Misure di sostegno	Start-up innovative	Pmi innovative
Estensione di 12 mesi del periodo del rinvio a nuovo delle perdite (dl 179/2012, art. 26, co. 1)	Sì	Sì

Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici (dl 179/2012, art. 26, co. 2 e 3)	Sì	Sì
Non applicabilità della disciplina sulle società di comodo (dl 179/2012, art. 26, co. 4)	Sì	Sì
Esenzione dei diritti di bollo (dl 179/2012, art. 26, co. 8)	Sì	Sì
Esenzione dei diritti camerali e di segreteria (dl 179/2012, art. 26, co. 8)	Sì	No
Facoltà di remunerazione con piani di incentivazione in <i>equity</i> con esonero da imposizione sul reddito (dl 179/2012, art. 27)	Sì	Sì
Accesso agevolato al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (dl 179/2012, art. 27-bis)	Sì	No
Disciplina del lavoro su misura (dl 179/2012, art. 28)	Sì	No
Incentivi fiscali agli investimenti (dl 179/2012, art. 29)	Sì	Sì
Equity crowdfunding (dl 179/2012, art. 30, co. 1-5)	Sì	Sì
Accesso semplificato a Fondo garanzia Pmi (dl 179/2012, art. 30, co. 6)	Sì	Sì
Sostegno ad hoc da parte dell'Agenzia Ice (dl 179/2012, art. 30, co. 7 e 8)	Sì	Sì
Esonero dalla disciplina ordinaria del fallimento (dl 179/2012, art. 31, co. 1-3)	Sì	No

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

Deroghe al diritto societario

Alle Pmi innovative sono estese le deroghe al diritto societario previste per le start-up innovative dall'art. 26 del dl 179/2012. Alcune di queste sono slegate dal tipo sociale adottato, mentre altre sono riservate esclusivamente alle Pmi innovative costituite in forma di srl.

Deroghe generali

Per tutte le tipologie di Pmi innovative (comprese anche le start-up innovative) si applicano le regole peculiari previste dal comma 1 del suddetto art. 26 in tema di riduzione del capitale per perdite sia con riferimento alla fattispecie della perdita superiore al terzo, sia in relazione all'ipotesi di quella oltre al minimo.

Nello specifico, viene previsto che, in caso di perdita di oltre 1/3 del capitale sociale, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo, così come previsto, per la spa, dall'art. 2446, comma 2, c.c., e, per la srl, dall'art. 2482-bis, comma 4, c.c.).

In caso di perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo, l'assemblea, convocata senza ritardo dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale (così come previsto, per la spa, dall'art. 2447 c.c., e, per la srl, dall'art. 2482-ter c.c.), può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo, senza che operi, fino ad allora, la causa di scioglimento della società di regola prevista in caso di riduzione o perdita del capitale. Qualora il capitale non risulti reintegrato entro l'esercizio successivo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a ridurre e aumentare il capitale, quantomeno al minimo, ovvero trasformare la società o deliberarne lo scioglimento.

Deroghe per le Pmi srl

Con riferimento alle Pmi innovative srl (e alle start-up innovative srl), l'atto costitutivo può prevedere:

- la possibilità di creare - in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3 c.c. - quote fornite di diritti (patrimoniali e/o amministrativi) diversi (art. 26, comma 2 del dl 179/2012);
- la possibilità di creare - in deroga all'art. 2479, comma 5 c.c. e nei limiti imposti dalla legge - quote che non attribuiscono diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (art. 26, comma 3 del dl 179/2012);
- la possibilità di emettere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis c.c. (art. 26, comma 7 del dl 179/2012).

Agevolazioni per i redditi di lavoro

Altro beneficio riconosciuto alle Pmi innovative riguarda il regime di vantaggio per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori previsto dall'art. 27 del dl n. 179/2012.

Ai sensi dei commi 1-3, il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o

di ogni altro diritto o incentivo che contempli l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio del diritto di opzione conferiti per l'acquisto dei riferiti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini sia fiscali sia contributivi. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata al fatto che gli strumenti finanziari o i diritti non debbano tuttavia essere riacquistati dalla start-up innovativa (e ora anche alla Pmi innovativa), dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up/Pmi innovativa. Al verificarsi di tale condizione, infatti, il reddito di lavoro concorre alla formazione del reddito imponibile ed è soggetto a tassazione relativamente al periodo in cui è avvenuta la cessione degli strumenti finanziari o dei diritti connessi.

L'art. 27, comma 4, del dl n. 179/2012 prevede inoltre che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative (ora anche delle Pmi innovative), ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del dpr 917/1986, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento. Rimane impregiudicata l'applicazione del normale regime Iva sulle prestazioni di servizi oggetto della disposizione in esame.

L'Agenzia entrate, nella circolare n. 16/E/2014, ha precisato che rientrano nel campo di applicazione del comma 4 dell'art. 27 anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare come di lavoro autonomo. Ne sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Incentivi per chi investe nelle Pmi innovative

Le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale delle Pmi innovative possono godere degli incentivi fiscali di cui all'art. 29 del dl n. 179/2012.

Tali agevolazioni si applicano alle Pmi innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 21 del regolamento Ue n. 651/2014.

Per le Pmi innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, gli incentivi fiscali si applicano qualora le Pmi presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

L'investimento agevolato può essere effettuato:

- direttamente dall'investitore;
- indirettamente per il tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

di impresa.

Le persone fisiche possono godere di detrazioni Irpef del 19% dell'investimento, fino ad un investimento massimo di euro 500 mila.

Alle persone giuridiche, invece, le agevolazioni sono concedibili sotto forma di deduzione dall'imponibile Ires pari al 20% della somma investita, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Le modalità di attuazione delle agevolazioni per le Pmi innovative dovranno essere fissate da un apposito decreto del Mef di concerto con il Mise. L'efficacia delle agevolazioni per le Pmi innovative che operano da più di sette anni è subordinata, inoltre, all'autorizzazione della Commissione europea.

Esoneri e semplificazioni

Le Pmi innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese delle Camere di commercio. Sono, tuttavia, tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché al pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio (art. 4, comma 9, dl 3/2015).

Viene estesa anche a tali società la possibilità di utilizzare portali online per la raccolta di capitale di rischio attraverso siti specializzati (c.d. crowdfunding).

Le Pmi innovative, al pari delle start-up innovative, non sono soggette alla disciplina sulle «società di comodo», ovvero a quella sulle società cosiddette «non operative» (disciplinate dall'art. 30 della legge n. 724/1994) e quella sulle cosiddette «società in perdita sistematica» (disciplinate dall'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del dl n. 138/2011).

Alle Pmi innovative è inoltre assicurato l'accesso gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia (di cui all'art. 30, comma 6, del dl 179/2012). Tale garanzia copre fino all'80% del credito erogato dalla banca alla Pmi innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso semplificati e in via prioritaria. Sarà un apposito decreto del Mise, di concerto con il Mef, ad adottare le disposizioni attuative necessarie.

Le Pmi innovative possono accedere anche al sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia Ice, previsto dall'art. 30, commi 7 e 8, del dl 179/2012. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle imprese innovative con investitori potenziali.

Agevolazioni riservate alle start-up innovative

Non sono estese alle Pmi innovative, e quindi restano ad esclusivo vantaggio delle start-up innovative, le seguenti agevolazioni previste dal dl 179/2012:

- esenzioni dai diritti camerali;
- disposizioni in materia di lavoro;
- disposizioni in materia di accesso al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato;
- disposizioni in materia di crisi d'impresa e fallimento.

Esenzione degli oneri per l'avvio

L'art. 26, comma 8, del dl 179/2012 prevede l'esonero

dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell'iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese.

La start-up innovativa è altresì esente dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di commercio. Le esenzioni sono tuttavia subordinate al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e sono attive solamente per cinque anni.

L'Agenzia delle entrate (circolare n. 16/2014) ha chiarito che l'esonero dal versamento dell'imposta di bollo è relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative successivi all'iscrizione nel Registro delle Imprese, quali gli aumenti di capitale. Mise e Unioncamere, nel comunicato del 12 giugno 2014, hanno inoltre specificato che l'esenzione dal pagamento dei diritti camerali di segreteria non vale solo per l'iscrizione al registro imprese, ma anche per tutti gli altri adempimenti, come ad esempio il deposito del bilancio d'esercizio.

Compensazione dei crediti Iva

Le start-up innovative, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 11-novies, dl n. 3/2015, sono esonerate dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva per importi superiori a 50 mila euro (mentre il tetto dei 15 mila euro resta per tutte le altre imprese).

Disciplina lavoro

Resta ad esclusivo vantaggio delle start-up innovative, la disciplina particolare in materia di lavoro dettata dall'art. 26 del dl n. 179/2012.

Ai sensi di tali disposizioni, la start-up innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di sei mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto può essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Trascorso questo periodo, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato.

La disciplina prevede inoltre che la retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa è costituita da:

- una parte fissa non inferiore al minimo tabellare che il contratto collettivo applicabile prevede per il relativo inquadramento;
- una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Gestione della crisi d'impresa

Secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 1 del dl n. 179/2012, una delle agevolazioni riservate alla start-up innovativa consiste nel fatto che la società non può essere soggetta a procedure concorsuali, con l'eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal Capo II della legge 3/2012. Tale agevolazione, non

START-UP E PMI INNOVATIVE - NOVITÀ E AGEVOLAZIONI

essendo stata prevista dal dl n. 3/2015 a vantaggio della Pmi innovativa, la quale resta pertanto esclusa dalla normativa di favore.

Com'è noto, il sovraindebitamento è una situazione di squilibrio non momentaneo, bensì perdurante e patologico tra i debiti ed il patrimonio liquidabile, nonché di insolvenza, cioè di definitiva e costante incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

La composizione delle crisi da sovraindebitamento permette al debitore, con l'assistenza di un organismo di composizione della crisi, di proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti con la possibilità di affidare il proprio patrimonio ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori e con la facoltà di ristrutturare i debiti e soddisfare i creditori tramite qualsiasi forma, compresa la cessione di crediti futuri.

Raccolta di capitali online

Sia le start-up innovative che le Pmi innovative al fine di ottenere i mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione del progetto imprenditoriale possono raccogliere capitale di rischio mediante campagne on-line sui portali autorizzati cosiddetti crowdfunding.

Il crowdfunding è uno strumento di finanziamento dal «basso» che permette di raccogliere capitali sul mercato, attraverso canali alternativi o complementari ai tradizionali finanziamenti bancari o alle quotazioni sui mercati finanziari.

Il termine *crowdfunding* indica il processo con cui più persone («folla» o *crowd*) conferiscono somme di denaro (*funding*), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet («piattaforme» o «portali»).

Caratteristica principale del fenomeno è quella di raccogliere capitali presso una moltitudine di soggetti (i c.d. *crowdfunders*) per sovvenzionare progetti o iniziative imprenditoriali, culturali o sociali.

Il *crowdfunding* opera attraverso l'utilizzo di portali on-line dedicati, valorizzando le opportunità offerte da Internet.

Tipologie di crowdfunding

Esistono diverse tipologie di *crowdfunding* e ci sono vari modi per classificarle.

In base al ritorno economico (o meno) per gli investitori, il *crowdfunding* può essere:

- *donation-based*: si tratta di mera donazione ad iniziative non a scopo di lucro. Non è previsto nessun tipo di rimborso delle somme versate, né un ritorno o premio a favore dei sostenitori del progetto;
- *reward-based*: in tal caso i *crowdfunders* partecipano al finanziamento di progetti a fronte dell'aspettativa di ottenere in cambio una ricompensa o un premio (materiale e non). Solitamente è fornita la possibilità di scegliere tra diversi livelli di ricompensa, che aumentano di valore al salire della donazione. Un'evoluzione del modello *reward-based* è il nuovo modello «*royalty based*» nel quale si finanzia una determinata iniziativa ricevendo in cambio una parte dei profitti;
- *lending-based*: si tratta di forme di prestito collettivo, che prevede, oltre alla restituzione del denaro, anche gli interessi. È possibile distinguere:
 - il prestito *peer-to-peer* (P2P): il prestito da parte di

privati ad altri soggetti privati. Il prestito avviene direttamente tra individui, senza l'intermediazione degli istituti finanziari;

- il prestito *peer-to-business* (P2B), tramite il quale piccoli risparmiatori prestano denaro a piccole e medie imprese o start-up;
- *equity-based*: tale strumento consente la sottoscrizione di capitale di rischio tramite azioni, o titoli simili, di una società di nuova creazione da parte della «folla». Nel caso delle start-up innovative, il legislatore italiano ha optato per il modello c.d. *equity-based*.

I modelli di crowdfunding

Donation-based	Si tratta di mera donazione, richiesta per progetti per i quali il sostegno è motivato da incentivi filantropici o di sponsorizzazione politica o culturale. Generalmente, rientrano in tale categoria tutti i progetti a sfondo benefico, sociale e/o che hanno come obiettivo il finanziamento di organizzazioni non profit. Non è previsto alcun ritorno per «l'investitore», se non un mero riconoscimento morale, a volte in forma di «targa» o elenco dei beneficiari finanziatori di un progetto.
Reward-based	È possibile partecipare al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio una ricompensa o un premio in natura (ad esempio, un prototipo, una serie limitata, una miniatura di quanto finanziato). Solitamente è fornita la possibilità di scegliere tra diversi livelli di ricompensa, il cui valore cresce all'aumentare dell'importo della donazione.
Lending-based	Si tratta di forme di prestito da privati verso altri privati (P2P) o imprese (P2B). Le somme devono essere restituite a un tasso di interesse più conveniente rispetto al prestito tradizionale.
Equity-based	I partecipanti dell'iniziativa vengono remunerati con partecipazioni societarie.

Equity crowdfunding in Italia

La normativa italiana in materia di *equity crowdfunding* trova la sua genesi all'interno del dl 179/2012 (art. 30), che ha delegato la Consob ad adottare le relative disposizioni di attuazione, emanate con il regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013. Tale documento definisce i doveri e i requisiti che devono essere rispettati dai gestori dei portali e indica i parametri di trasparenza e informazione che devono essere garantiti ai piccoli investitori.

I soggetti interessati dalla disciplina sono fondamentalmente tre, così definiti:

- i gestori, vale a dire i soggetti che esercitano professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per le start-up innovative;
- gli emittenti, cioè le società start-up innovative che cercano di reperire i capitali;
- gli investitori, vale a dire i soggetti disponibili a investire i loro capitali. A loro volta, gli investitori possono essere:
 - » investitori non professionali (retail);
 - » investitori professionali.

OLTRE IL GIARDINO

Alberto Statera



TFR, 730 PRECOMPILATO LA ROTTAMAZIONE RENZIANA SI ARRENDE AL FISCO

Domani, 16 giugno, si celebra il cosiddetto tax day (con consueta proroga al 6 luglio per il ritardo degli studi di settore) che doveva certificare l'esordio nei fatti del nuovo "fisco amico" promesso dal renzismo. Ma, a parte la debordante retorica, nulla di amichevole né semplicemente di buonsenso ha segnalato negli ultimi sedici mesi qualunque mutamento di una politica fiscale contorta e maldestra. Prendiamo il fiore all'occhiello del 730 precompilato, operazione frettolosa e mal concepita, che si annuncia come una disfatta. Anticipato al periodo d'imposta 2014, ha rivelato macchinosità burocratica, errori e omissioni dell'amministrazione, fino a rendere inutile e persino rischiosa per il contribuente tutta l'operazione: il fisco, col suo nuovo volto amichevole, può sbagliare e omettere dati fondamentali senza alcuna conseguenza, mentre i contribuenti, i sostituti d'imposta e i professionisti possono essere sanzionati. Un invito all'amicizia. Quando poi il governo si è avventurato nell'operazione Tfr in busta paga, che avrebbe dovuto accrescere (a spese del futuro) i redditi medio bassi e tonificare i consumi, la manina fiscale ha affossato il provvedimento con una decisione autolesionista, a meno di voler pensare a un fallimento voluto, per accontentare la Confindustria che era contraria. Invece di applicare la tassazione separata tra il 23 e il 27 per cento, la legge di stabilità ha previsto la quota di Tfr in busta paga come parte della retribuzione e, come tale, tassata sulla base dell'aliquota marginale con l'aggiunta di tutte le addizionali Irpef locali.

Così chi guadagna 75 mila euro l'anno finisce per pagare 600 euro in più di tasse. Il governo, gioioso, aveva stimato tra il 40 e il 50 per cento i lavoratori dipendenti che avrebbero aderito all'operazione. Il risultato è che ad oggi, secondo la stima della Fondazione dei consulenti del lavoro, su un milione di lavoratori sono 567 quelli che hanno optato per l'anticipazione del Tfr. Come sempre, è impossibile riuscire a sapere il nome e il cognome dell'autore della stolta norma tra quelli delle teste d'uovo economiche del renzismo che circolano tra palazzo Chigi e il Tesoro, spesso preoccupati di gratificare più che altro la premura gagliarda di Renzi, soprattutto ad uso della comunicazione

presidenziale. Da segnalare che del Tfr in busta paga si parlava già da decenni e tra i primi a proporlo furono Umberto Bossi e, sul fronte opposto, Maurizio Landini.

Se non sapremo mai chi è l'ingegnoso autore materiale della norma sul Tfr tosato, che Renzi non può certo appendere al suo medagliere, figurarsi se si rivelerà l'incontinentemente alto burocrate dell'amministrazione finanziaria che ha inventato il (lo?) Xbri. Pare che la parolaccia significhi "Extensible business reporting language". Che sarà mai? E', se abbiamo ben capito, un linguaggio informatico da usare nella nota integrativa al bilancio d'esercizio delle società di capitali. La classificazione delle voci contabili si chiama tassonomia, che potrebbe essere una nuova malattia nervosa altamente contagiosa che circola negli uffici dell'amministrazione finanziaria. Il risultato dell'Xbri, secondo la Fondazione commercialisti italiani, pare sia una specie di incubo: con il nuovo formato sono necessarie venti pagine contro le otto precedenti per dire esattamente le stesse cose e un tempo di redazione che passa da quattro a dodici ore.

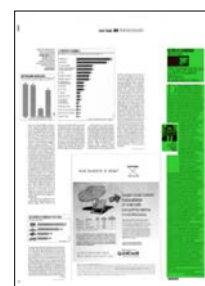
Ecco qualche piccolo prototipo dell'esordio del nostro caro fisco amico nel tax day.

a.statera@repubblica.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sopra,
il presidente
del Consiglio
**Matteo
Renzi**



L'approfondimento sui riflessi operativi del nuovo Oic 16 redatto dal Cndcec

Scorporo terreni non tassabile

La stima dei valori va riferita al momento dell'acquisto

DI ANDREA FRADEANI

Lo scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato che vi è stato costruito non ha impatti tributari, l'eventuale sopravvenienza attiva del fondo ammortamento al primo riferibile non è infatti tassabile. È questa la presa di posizione contenuta nel documento redatto dalla Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali, primo di una serie di approfondimenti operativi che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) vuole dedicare all'aggiornamento delle regole contabili dei bilanci d'esercizio civilistici.

L'ammortamento delle immobilizzazioni. Una delle principali novità dell'Oic 16, Immobilizzazioni materiali, riguarda la mutuazione, dai principi contabili internazionali, del cosiddetto «component approach» ossia la necessità di sviluppare il piano d'ammortamento distinguendo i componenti con vita utile diversa da quella del bene principale (per esempio l'ascensore contenuto in un fabbricato o il motore parte di un aereo). Tale soluzione, seppur corretta sul piano tecnico, può determinare rilevanti oneri amministrativi e quindi può disapplicarsi laddove il bene o i suoi componenti abbiano valori non significativi.

Sui terreni sono evidenziate tre implicazioni operative: non è più possibile ammortizzare il terreno su cui insiste il fabbricato, anche se il costo di bonifica azzerà quello del terreno; è necessario distinguere il valore di quest'ultimo da quello del fabbricato (la stima dei valori, possibile non solo con perizia ma pure ricorrendo a fonti ufficiali come le basi di calcolo Imu, va riferita al momento dell'acquisto e non alla data di bilancio); si deve infine eliminare l'eventuale fondo

ammortamento riferibile al terreno scorporato. Proprio quest'ultima prescrizione aveva suscitato perplessità, soprattutto nell'impossibilità della sua riclassificazione quale fondo per la bonifica o il ripristino dell'area, di natura tributaria: secondo la commissione presieduta dal prof. Capodaglio la sopravvenienza attiva da stralcio degli ammortamenti deve rettificarsi, anche per quanto accantonato prima del 2006, mediante una variazione in diminuzione in sede di Unico 2015.

Sempre in tema d'ammortamento, vengono risolte alcune particolarità. L'interruzione del processo d'ammortamento, in caso di beni dal valore residuo pari o superiore a quello netto contabile, ha valenza pure tributaria (tali costi sono indeducibili per via extra-contabile). La sospensione del processo in parola non è più possibile, inoltre, per i cespiti a lungo inutilizzati; si pone anzi il problema della loro eventuale svalutazione in presenza di perdita durevole di valore (la cui deducibilità può essere recuperata mediante i maggiori ammortamenti fiscali come da risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 98/E del 19 dicembre 2014). Per i beni dismessi nel corso dell'esercizio, infine, è necessario determinare la quota di ammortamento pro-rata temporis, soluzione che diviene l'unica valida pure a fini tributari per il principio di derivazione.

Le attività destinate alla vendita. Il documento affronta quindi la problematica delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita. Vanno riclassificate in una specifica voce dell'attivo circolante, peraltro assente nella vigente tassonomia **Xbrl**, qualora siano soddisfatte tre condizioni: siano vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione; l'operazione

appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; la vendita dovrebbe concludersi nel breve termine. La riclassificazione può determinare, soprattutto in condizioni sfavorevoli di mercato, anche una diminuzione del valore del bene che, lo ricordiamo, andrà necessariamente valutato al minore tra il costo (al netto, se era ammortizzabile, di quanto già speso nei precedenti esercizi) e il valore di mercato.

L'operazione ha particolari impatti fiscali. Il primo riguarda il test di operatività per le società di comodo: il passaggio di cespiti in precedenza immobilizzati nell'attivo circolante modifica infatti le basi di calcolo dei ricavi presunti, riducendo così l'ammontare del reddito minimo. Quindi la qualificazione tributaria di quanto realizzato cedendo il bene: se quest'ultimo non rientra fra quelli oggetto di produzione o scambio dell'impresa, pur rientrando in conseguenza della riclassificazione fra i beni patrimoniali, si tratterà di plusvalenza (eventualmente rateizzabile ex art. 86 del Tuir) o minusvalenza; in caso contrario, ossia di bene rientrante fra quelli merce, si tratterà di ricavi.

Le acquisizioni a titolo gratuito. Il documento si conclude discutendo delle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito e della capitalizzazione degli oneri finanziari. Le prime vanno iscritte, nell'attivo dello stato patrimoniale, al presumibile valore di mercato loro attribuibile al momento di acquisizione a cui vanno aggiunti i costi, sostenuti e da sostenere, affinché possano essere durevolmente e utilmente inserite nel processo produttivo. La contropartita straordinaria non sarebbe però imponibile, quale sorta di plusvalenza iscritta, con la conseguente indeducibilità



dei relativi ammortamenti: la dichiarazione dei redditi dovrebbe quindi accogliere, al verificarsi della fattispecie in parola, le opportune variazioni in diminuzione (per la sopravvenienza attiva) e in aumento (per gli ammortamenti) del reddito di bilancio. La soluzione propugnata dalla commissione non è però pacifica: l'acquisizione di immobilizzazioni materiali a titolo gratuito deve essere infatti ricondotta, secondo altra tesi, fra le sopravvenienze attive di cui alla lettera b dell'art. 88 del Tuir.

In merito agli interessi sostenuti durante il periodo di fabbricazione (sia essa interna o eseguita presso terzi), questi potranno essere capitalizzati al verificarsi di tre condizioni: deve trattarsi di oneri finanziari effettivamente corrisposti; devono essere determinati oggettivamente; il costo del bene non deve superare il valore recuperabile. Le scelte civilistiche avranno effetto anche in ambito fiscale: gli interessi saranno esclusi dai limiti di deducibilità di cui all'art. 96 del Tuir ed, essendo iscritti anche nella voce A4 del conto economico, incrementeranno pure il risultato operativo lordo (Rol) ossia la base di calcolo del limite del 30%.

—© Riproduzione riservata—

Il trattamento del fondo



Obbligo solo per i fabbricati cielo/terra

Lo scorporo non è sempre necessario. Il documento redatto dalla Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali ricorda come l'Oic 16, Immobilizzazioni materiali, nel definire il principio generale di separazione fra il valore del terreno e quello del fabbricato su di esso costruito, non individui fattispecie particolari: se non sorgono dubbi in merito al caso dei fabbricati cielo/terra, altrettanto non si può dire per le unità immobiliari parti di edifici.

Lo stesso Organismo italiano di contabilità, nella Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs dell'ottobre 2005 prevede, infatti, che: «nessuno scorporo è necessario se il fabbricato di proprietà consiste in una quota parte del fabbricato (in genere, un appartamento), in quanto, in tal caso, l'impresa non possiede (anche) un terreno sottostante (questo, ovviamente, nell'ipotesi in cui la quota parte costituisce una frazione minore del fabbricato)». La prescrizione riguarda sì i principi contabili internazionali, ma la sua ratio è evidentemente applicabile anche alle disposizioni civilistiche. Nel caso di fabbricati non cielo/terra, dunque, la scorporo del valore del terreno

è (forse) accettabile ma di certo non obbligatorio.

Sul piano fiscale è invece sempre necessario distinguere, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, i due valori: quello del terreno, ai sensi delle disposizioni introdotte dal decreto legge 223/2006, è determinato (salvo esista un autonomo costo specifico d'acquisto) applicando le percentuali forfetarie del 30 o del 20%, a seconda si tratti o meno di fabbricato industriale, del costo complessivo di quest'ultimo. I valori fiscali potrebbero dunque non corrispondere alle stime civilistiche: se il valore contabile del terreno è superiore a quello determinato considerando le percentuali fiscali, quest'ultimo sarà allineato automaticamente al primo; se il valore contabile del terreno risultasse, invece, inferiore a quello fiscale si genererà una differenza temporanea negativa o deducibile (minori ammortamenti deducibili rispetto a quelli civilistici) che, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'Oic 25, Imposte sul reddito, condurrà alla rilevazione d'imposte anticipate per quanto pagato in più rispetto alle imposte d'effettiva competenza.

Mascia Traini

*L'analisi dei Giovani dottori in merito alle novità legate alla Tassonomia **Xbrl***

Rivedere la riforma del bilancio

A rischio la garanzia offerta dai professionisti del settore

DI SIMONA BONOMELLI *,
PIER LUIGI MARCHINI **
E ANDREA ONORI ***

Considerati i possibili maggiori termini di approvazione, nonché le tempistiche previste per il deposito presso il Registro delle imprese, siamo ancora nel bel mezzo del periodo di predisposizione ed invio dei Bilanci di esercizio relativi al 2014. Oltre alla consueta e spesso frenetica attività di predisposizione della documentazione da presentare prima all'Assemblea dei soci, ed alle successive operazioni connesse al deposito presso il Registro delle imprese, quest'anno rappresenta un periodo particolarmente propizio durante il quale compiere una doverosa riflessione in merito al futuro professionale di questo tipo di attività. A parere di chi scrive, l'innovazione tecnologica in tema di predisposizione del bilancio di esercizio, obbligatoriamente introdotta a livello normativo in Italia così come in alcuni paesi europei, potrebbe portare, se non correttamente calibrata, con buona pace di tutti i commentatori, a una trasformazione, se non a un ridimensionamento, e in alcuni casi a un annullamento, del contenuto professionale in ambito di preparazione, redazione e predisposizione della pratica del Bilancio d'esercizio. Quanto esposto lo si coglie già da quest'anno e, purtroppo, il futuro prossimo sembra destinato a confermare, se non addirittura ad accentuare, il potenziale rischio di involuzione professionale in ambito di potere informativo del bilancio di esercizio. Infatti, seguendo pedissequamente la Tassonomia **Xbrl** e senza tanto riflettere sulla natura e sullo scopo della nota integrativa, colui che la predispone può in un numero limitato di tabelle, almeno per il Bilancio in forma abbreviata, soddisfare il contenuto informativo del Bilancio.

Le tabelle della Tassonomia pubblicate il 17 novembre 2014 rispondono esclusivamente alla normativa civilistica. E quanto meno singolare constatare che l'informativa in-

tegrativa, richiesta dai singoli principi contabili Oic, non sia stata considerata al momento di predisposizione di detta tassonomia. Il benessere da parte dell'Oic è piuttosto sintomatico di un approccio teso a privilegiare il rispetto della norma legislativa piuttosto che quello della disclosure più ampia da fornire al lettore di bilancio. Si tende, pertanto, a favorire la rappresentazione della struttura minima di bilancio, senza particolari incentivi ad una disclosure ulteriore rispetto all'obbligo normativo. È pur vero che vengono garantiti spazi per l'inserimento di informazioni ulteriori rispetto a quelle essenziali richieste dagli schemi preimpostati gestiti dai vari software, gratuiti e a pagamento, per la predisposizione del bilancio. Ma è altrettanto vero che tale metodologia di strutturazione della nota integrativa tende spesso ad inibire, nei fatti, ogni ulteriore informazione aggiuntiva, a discapito, è opportuno dirlo, della soddisfazione del principio della chiarezza di rappresentazione contabile, elemento cardine del nostro ordinamento e dei nostri principi contabili. Tale approccio, se non opportunamente contrastato, potrebbe favorire ed incrementare la tanto «esaltata» carenza informativa, da molti sbandierata come una delle cause del difficile, ed in alcuni casi ingessato, rapporto tra banche e imprese.

In un precedente articolo, l'Ungdcec ha posto in evidenza alcune possibili potenzialità legate all'introduzione del deposito del bilancio in formato **Xbrl**, contro il quale non si ha alcuna preclusione preconcepita. Si sta parlando, in particolare, della potenziale possibilità di reperire più facilmente e velocemente le informazioni sulle varie società.

Così come, a livello di categoria, si creerebbero i presupposti per accordare ai commercialisti una riduzione dei costi legati alla consultazione delle banche dati del Registro delle imprese. Tuttavia, sussistono necessariamente, ed oggi paiono rappresentare l'aspetto

prevalente, notevoli criticità: i maggiori costi che penalizzano in particolare i giovani commercialisti (acquisto di software o di formazione sullo stesso, piuttosto che in termini di maggior tempo da dedicare al singolo bilancio per adeguarlo alla nuova tassonomia), così come le difficoltà di far comprendere ai clienti la qualità dietro ad un bilancio sempre più standardizzato.

Proprio partendo da tale ultimo punto, come Ungdcec ci pare doveroso compiere alcune riflessioni circa un reale e potenziale pericolo di percorso al contrario nell'evoluzione della specie. Prima di parlare di Tassonomia **Xbrl** al solo ed esclusivo scopo di predisporre il documento per il deposito del Bilancio, sembra doveroso ricordare le norme che ne hanno stabilito l'utilizzo e, soprattutto, le finalità. Per fare questo si deve tornare al lontano 2006 e in particolare al dl 223 del 2006 che, unitamente ad altri provvedimenti epocali, l'ha introdotta nel nostro ordinamento, allo scopo di dare un impulso alla lotta all'evasione. All'art. 37, commi 21 e 21-bis, del decreto legge e nel successivo dpcm del dicembre 2008 si trovano infatti le regole che hanno introdotto la Tassonomia **Xbrl** nel nostro ordinamento, prima per quanto riguarda i prospetti economici e numerici del Bilancio ovvero per lo stato patrimoniale e conto economico ed, infine oggi, con riferimento alla predisposizione della nota integrativa. Se per i prospetti numerici tale innovazione ha sicuramente portato benefici in termini di elaborazione e confronto dei dati, la stessa, francamente, allo stato attuale, sembra favorire unicamente l'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. Si vuole ricordare il contenuto del comma 21, dell'art. 37, dl 223/2006, al fine di sottolineare la finalità di controllo sottostante all'utilizzo di tale strumento. Nello stesso si legge che «le Camere di commercio [...] comunicano all'anagrafe tributaria, [...], in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti



nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione dei dati [...], nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati».

Continuando con il ricordare dal successivo comma 21-bis si evince che «con dpcm [...] sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli atti al Registro delle imprese»; mentre per chiudere il cerchio diventa necessario a questo punto sottolineare il contenuto del dpcm del 10 dicembre 2008 con il quale si stabilisce all'art. 5, comma 4, che «a partire dalle date di disponibilità sul sito **Xbrl** delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese».

Una volta definito il quadro normativo completo, non rimane che cercare di capire la finalità di tutto ciò. È davvero per amore dell'innovazione e del progresso tecnologico che si fa tutto questo? È possibile che ci sia un'altra finalità, ben presente agli occhi del legislatore, che può collegarsi all'attività di controllo da parte dell'anagrafe tributaria?

Ragionando sul tema, in effetti, si evince come siano possibili alcuni controlli incrociati tra dati comunicati tramite adempimenti di natura meramente tributaria e quelli contenuti nell'informativa di bilancio. Vengono subito in mente il controllo incrociato tra «Comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore» e dati contenuti nella Nota integrativa con riferimento alle informazioni relative ai finanziamenti soci, da inserire ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19-bis), oppure i dati inviati con gli Studi di settore e tutte le informazioni contenute nel Bilancio che hanno impatto con questi ultimi (beni strumentali, esistenze iniziali e finali, numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, compensi amministratori, tutte le tipologie di costi che gli studi di settore identificano come costi e spese specifici). Ma allora la semplificazione, perché di questo che si tratta, è volta veramente a facilitare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione? Oppure è funzionale a una evoluzione delle necessità dell'ammini-

strazione medesima?

Guardandola dal punto di vista meramente professionale, in questo frangente la semplificazione rischia di andare a nocumento dell'attività professionale. È infatti evidente come la nota integrativa non esaurisca la sua funzione informativa, fondamentale per la chiarezza e l'intelligibilità del Bilancio, con la mera compilazione delle tabelle presenti nella Tassonomia. Può e deve essere fatto di più, a partire da tutti gli ulteriori riferimenti normativi dai quali si può desumere il contenuto della nota integrativa, che oltre all'articolo 2427, vede come articoli di riferimento, l'articolo 2423, commi 3 e 4 in merito alle informazioni complementari e deroghe e influenze delle stesse; l'art. 2423-bis, 2423-ter, per il raggruppamento delle voci, non comparabilità e/o adattamento voci; art. 2424, comma 2, per ciò che concerne la pluriappartenenza a voci dello schema; art. 2426, comma 2, per le informazioni sulle modifiche dei criteri di ammortamento. Oltre ovviamente a tutte le ulteriori informazioni richieste dagli Oic, presenti nella sezione nota integrativa. Se poi aggiungiamo che, nel corso del presente anno solare 2015, vedrà la luce la riforma del Bilancio di derivazione europea, il quadro è completo. Con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 il governo è infatti stato delegato a adottare i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2013/34/Ue. Questo cosa comporterà? Viene introdotta nel nostro ordinamento una nuova tipologia di imprese, le micro imprese (introduzione di un nuovo articolo 2435-ter). Le imprese che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
- 2) totale delle vendite e delle prestazioni: 300.000,00 euro;
- 3) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità vengono definite microimprese.

Per tali imprese, vi sarà l'esonero dagli obblighi di redazione:

- a) del rendiconto finanziario (che verrà reso obbligatorio per tutte le altre società);
- b) della nota integrativa (se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni)

c) della relazione sulla gestione (se in calce allo Stato patrimoniale sono indicate le informazioni necessarie.

Visto poi che più del 76% delle società di capitali potenzialmente rientrano nella definizione di microimpresa, di fatto non vi sarà più necessità di predisporre la nota integrativa al Bilancio essendo sufficienti sostanzialmente i dati numerici. Sarà, pertanto, sufficiente premere un tasto per fare il bilancio e inviare una mail per depositarlo presso il Registro delle imprese. Eliminando la nota integrativa, si elimina il contenuto professionale connesso alla predisposizione del Bilancio, riducendo fino quasi ad annullarle, chiarezza e contenuto informativo di tale documento. Semplificazione verosimilmente destinata ad essere meramente formale, poiché gli stake-holder veramente interessati al contenuto del bilancio, in primis i finanziatori, tenderanno comunque a richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la comprensione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

Paradossalmente, la paventata semplificazione potrebbe tradursi in una mera frammentazione di quelle che sono le attuali informazioni di bilancio, in parte comunicate obbligatoriamente al Registro delle imprese mediante il deposito del bilancio e le altre trasmesse, di volta in volta a banche, finanziatori o soci di minoranza.

Come Ungdcec riteniamo che su questo punto vi siano ancora numerose riflessioni da fare, anche per quanto concerne il nostro comune futuro professionale.

*** tesoriere Giunta Ungdcec, delegata in materia di bilancio e revisione legale**

**** presidente Fondazione centro studi Ungdcec**

***** consigliere di amministrazione Fondazione centro studi Ungdcec**

Pagina a cura dell'



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili®**

DEPOSITI BILANCI

La nota in **Xbrl**
fotografa
la situazione
della società

Fraideani a pag. 22

I primi dati di InfoCamere sull'analisi di 439 mila bilanci. I doppi depositi fermi al 5%

Nota in **Xbrl**, foto della società

Rappresenta la situazione aziendale nel 95% dei casi

I primi dati sulla campagna bilanci

	2015	2014	Variazione
Bilanci inviati	439K	458K	-19K
Pratiche prive di errori	99,9%	99,9%	0,0%
Doppi depositi	5,2%	6,0%	-0,8%
Diffusione del software commerciale	94,4%	85,3%	+9,1%

Dati: InfoCamere

DI ANDREA FRADEANI

La nota integrativa in **Xbrl** capace di rappresentare la situazione aziendale nel 95% dei casi, la frequenza dei doppi depositi (ossia l'affiancamento al file elaborabile della scansione di quanto approvato dai soci) scesa ad un valore trascurabile e l'incremento, nella fase di codifica, dell'impiego del software commerciali: sono questi i dati salienti che emergono dalla lettura dei primi numeri di Infocamere sulla campagna bilanci 2014.

Al 2 giugno 2015, i trenta giorni dall'approvazione in prima convocazione (svoltasi, in prevalenza, alla fine di aprile) scadevano infatti fra l'ultima settimana di maggio e il primo di giugno, risultavano già acquisiti 439 mila bilanci: la nuova tassonomia integrata è stata considerata capace di rappresentare la situazione aziendale nel 95% dei casi relegando la percentuale dei doppi depositi ad un insignificante 5%. Una sorpresa per gli addetti ai lavori che, proprio in conseguenza della rivoluzionaria modalità di redazione della nota integrativa, si aspettavano un valore a due cifre ben superiore a quello riscontrato nell'anno di introduzione del formato elettronico (per i bilanci 2010 fu, infatti, del 27%). La percentuale in parola, invece, si è addirittura ridotta rispetto a quella dello scorso anno, quando l'istanza

riguardava solo i prospetti di stato patrimoniale e conto economico e la codifica si fondava su di una tassonomia ampiamente collaudata.

La frequenza degli errori è rimasta, inoltre, invariata: solo lo 0,01% dei file, valore irrilevante, ha manifestato infatti problemi nonostante le istanze comprendessero pure la nota integrativa. Il meccanismo di preventiva validazione, sostanzialmente imposto agli utenti fin dalla fase di formazione dell'**Xbrl**, ha sortito i suoi effetti segnalando in anticipo eventuali anomalie e consentendo, quindi, la loro correzione. La correttezza formale dei file depositati non garantisce però, la qualità dei rendiconti depositati: su questa sono già in corso analisi da parte di **Xbrl** Italia, con l'obiettivo di comprendere l'impatto della nuova tassonomia e migliorarne le capacità. Le principali problematiche segnalate dagli utenti hanno riguardato, infatti, il layout dei bilanci (soprattutto nella conversione in Pdf) e la mancanza di alcune tabelle (in primis quelle relative al rendiconto finanziario e al leasing); dovrà essere valutato, infine, il fenomeno dell'appiattimento dei contenuti ossia la tendenza a offrire solo l'informazione minima civilistica non sfruttando, dove opportuno, le possibilità di personalizzazione disponibili (inseri-

mento di tabelle e disclosure aggiuntiva).

Variano significativamente, invece, le modalità software di redazione delle istanze. Fino allo scorso anno, quando l'**Xbrl** riguardava i soli prospetti quantitativi, era abbastanza diffuso (stiamo parlando del 15% dei depositi) l'impiego di soluzioni fondate sull'interazione fra elaboratore testi e foglio elettronico, in particolare quella offerta gratuitamente da Infocamere, soprattutto in ambito aziendale o fra i commercialisti con significative capacità informatiche e pochi bilanci da depositare. Le nuove modalità di codifica della nota integrativa, tecnicamente ben più complesse rispetto a quanto sperimentato per stato patrimoniale e conto economico, hanno incentivato l'utilizzo di software commerciale (sia moduli dei programmi gestionali dedicati al deposito che prodotti realizzati esclusivamente per tale adempimento): tale strada è stata percorsa, come evidente dai dati Infocamere, per produrre quasi il 95% delle istanze inviate.

© Riproduzione riservata



La posizione di Assirevi in merito alle problematiche del bilancio in formato elaborabile

Codifica **Xbrl**, revisori esclusi

Nessuna verifica: responsabili amministratori e sindaci

DI ANDREA FRADEANI

I revisori non rispondono della codifica in **Xbrl** del bilancio, attività di cui sono responsabili esclusivamente gli amministratori e i sindaci: è questa la posizione dell'Associazione italiana revisori contabili (Assirevi), espressa nel documento di ricerca n. 191, sul tema scottante ma poco dibattuto del rapporto fra audit e formato elettronico elaborabile.

La questione può essere sintetizzata attraverso una semplice domanda: chi e come controlla se quanto depositato al Registro delle imprese corrisponde a quanto approvato dall'assemblea dei soci? Non si tratta, è bene precisarlo subito, di un problema imputabile a **Xbrl** visto che anche prima del suo avvento ben potevano, gli incaricati del deposito, rendere pubblico (per errore, colpa o dolo) un documento diverso da quello reale; l'uso del formato elaborabile per l'intero rendiconto, soprattutto laddove non sia approvato ab origine in tale formato o non si ricorra al doppio deposito, amplifica però indubbiamente la problematica.

I confini della revisione.

La risposta di Assirevi si fonda sulla ricostruzione giuridica dei confini dell'attività di revisione legale dei conti. Il consenso dei soci, come ricorda il documento di ricerca, è il punto di arrivo del procedimento di formazione del bilancio: in conseguenza dell'approvazione assembleare si perfeziona, infatti, l'imputazione di quest'ultimo alla società. Da tale istante cessa ogni obbligo di verifica del revisore sul bilancio della società, salvo i limitati casi di cui al principio di revisione ISA Italia n. 560 – Eventi successivi (che non sembrano poter comprendere però, quantomeno a una prima lettura, eventuali significative

differmità fra rendiconto approvato e depositato). Del resto l'upload del bilancio al competente Registro delle imprese non rappresenta una fase del suo procedimento di formazione: il mancato deposito non incide né sulla sua esistenza né sulla validità della deliberazione assembleare, determinando difatti la sola responsabilità dei soggetti obbligati all'adempimento pubblicitario (amministratori e, quindi, sindaci).

Le tutele per il revisore.

Assirevi propone ai revisori l'inserimento di determinate specificazioni, per meglio definire la loro attività in merito al bilancio, nelle lettere d'incarico e d'attestazione. Con riferimento alla prima, si suggerisce di chiarire che il giudizio reso ai sensi dell'art. 24 del dlgs 39/2010 non riguarderà, in ogni caso, la conformità e la completezza del bilancio codificato in **Xbrl** rispetto alla normativa e alle specifiche tecniche per il deposito presso il Registro delle imprese.

Per la lettera d'attestazione, ossia quella rilasciata dall'organo di amministrazione delle società al revisore legale, vengono proposte due differenti soluzioni a seconda che il bilancio sia approvato in **Xbrl** o sia successivamente convertito per il deposito. Nella prima fattispecie sarà opportuno chiarire, mutuando quanto già evidenziato per la lettera d'incarico, che il giudizio sul rendiconto non si estende alla conformità e alla completezza del bilancio codificato in **Xbrl** rispetto alla normativa e alle specifiche tecniche per il deposito presso il Registro delle imprese. Nel secondo caso, invece, sarà opportuno aggiungere come ogni responsabilità e obbligo successivi all'approvazione del bilancio, fra cui la codifica in formato elaborabile, spettino all'organo ammini-

strativo.

Nella tabella in pagina c'è una rielaborazione sintetica delle clausole di Assirevi (per la versione completa, differenziata peraltro per il primo anno d'applicazione, sia rinvia al documento di ricerca n. 191 disponibile sul sito www.assirevi.it).

L'inadeguatezza degli ISA.

L'esonero da ogni verifica (e responsabilità) per i revisori legali, seppure giuridicamente ineccepibile, tradisce però la ratio della stessa revisione ossia la tutela degli utilizzatori del bilancio: questi lo acquisiscono anche (e soprattutto) dal Registro delle Imprese, quale banca dati ufficiale a ciò deputata, e fanno giocoforza affidamento sul documento ivi depositato (a cui è allegata, peraltro, la stessa relazione del revisore). Il problema non è solo italiano: riguarda tutte le giurisdizioni in cui i conti annuali e consolidati sono diffusi al pubblico in formato elaborabile, ad esempio gli Stati Uniti dove, da anni, le maggiori quotate depositano esclusivamente in **Xbrl**.

I principi di revisione internazionali (ISA) non affrontano il problema, anzi esiste un vecchio documento dello standard setter che li redige (IAASB) intitolato **Xbrl**: The emerging landscape che conferma l'esclusione da ogni procedura di revisione; tale posizione, vista la diffusione del formato elaborabile, dovrà a breve riesaminarsi. Nel mentre, complice l'esperienza statunitense, è possibile che si sviluppino – come ricordato da Assirevi – la domanda di una specifica assurance nei confronti dei revisori. Questi adotteranno procedure di verifica sulla correttezza della codifica, ma quali attività ulteriori (oggetto, quindi, di separato incarico) rispetto a quella di revisione legale dei conti.

—© Riproduzione riservata—

Il controllo grava comunque sul collegio

Il documento di ricerca n. 191 evidenzia come il controllo sulla codifica in formato elaborabile spetti al collegio sindacale, ciò a prescindere sia investito o meno della revisione legale. Tale conclusione si fonda, in primis, sulle disposizioni contenute nel libro quinto del codice civile.

L'art. 2435 impone all'organo amministrativo di depositare al Registro delle imprese una copia del bilancio, ossia un'istanza **Xbrl** (salvo doppio deposito) firmata digitalmente, entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci; tale compito viene spesso delegato al commercialista che assiste la società.

Il collegio sindacale, anche nel caso in cui non sia incaricato della revisione legale, è però chiamato a svolgere sul bilancio d'esercizio l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto.

Come evidenziato dalle Norme di comportamento del collegio sindacale (sia di società quotate che non quotate) recentemente emanate dal Cndcec, tale organo (si veda, in tal senso, la norma 3.7) dovrà controllare l'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni procedurali inerenti la formazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio d'esercizio.

Ciò significa non solo accertare l'esecuzione, nei tempi dovuti, del deposito ma pure attuare procedure capaci di verificare la corrispondenza, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche tecniche, fra quanto approvato e quanto inviato in formato elaborabile al Registro delle imprese.

Tale conclusione, origine di un'ulteriore e specifica attività di controllo da parte dei sindaci (per cui sarebbe necessaria, però, una specifica formazione), non può stupire soprattutto considerando che, in conseguenza del generale obbligo sostitutorio di cui al primo comma dell'art. 2406, lo stesso collegio può essere chiamato a dare seguito, in caso d'inadempienza degli amministratori, a quanto previsto dall'art. 2435. Gli stessi sindaci potrebbero essere dunque chiamati, ragionando ancora della fattispecie patologica, a gestire direttamente la conversione di quanto è stato approvato dall'assemblea in **Xbrl** al fine di eseguire il deposito.

Ricordiamo, infine, che ai componenti del collegio sindacale si applica l'art. 2630 secondo cui «chiunque, essendovi tenuto per legge [...] omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese [...] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro»; tali importi, riducibili a 1/3 se l'adempimento è svolto nei 30 giorni successivi alla scadenza, sono riferiti al singolo componente dell'organo di controllo e debbono aumentarsi, sempre di 1/3, in caso di bilancio.

Tutta da valutare, poi, l'eventuale responsabilità dei sindaci per la non conforme rappresentazione, a causa di una non corretta conversione in formato elaborabile (anche non da loro eseguita), del rendiconto approvato dall'assemblea.

Mascia Traini

Le clausole Assirevi in sintesi

Lettera d'incarico

È esclusiva responsabilità del c.d.a. adempiere a ogni obbligo successivo all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'assemblea, ivi compreso il suo deposito al Registro delle imprese in Xbrl (qualora applicabile alla società), resta in ogni caso inteso che il giudizio reso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010 non ricomprenderà anche la conformità del bilancio rispetto alla normativa che ne disciplina le specifiche tecniche di tassonomia espositiva per il deposito al Registro delle imprese di cui al d.l. 223/2006 e successive disposizioni di attuazione.

Lettera di attestazione, Xbrl ab origine

Confermiamo che il progetto di bilancio sottoposto è stato redatto in conformità alla tassonomia Xbrl riconosciamo e confermiamo che il vostro giudizio sul bilancio della società al 31 dicembre 20[XX], reso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010, non ha in alcun modo ad oggetto la conformità dell'Xbrl rispetto alla normativa prevista dal d.l. 223/2006 e successive disposizioni di attuazione che ne disciplinano le specifiche tecniche per il deposito al Registro delle imprese.

Lettera di attestazione, Xbrl post approvazione

Segnaliamo che il progetto di bilancio oggetto della presente, che sarà sottoposto all'assemblea dei soci (azionisti), non è stato redatto in Xbrl. Confermiamo che l'esclusiva responsabilità di adempiere ad ogni obbligo successivo all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'assemblea dei soci (azionisti) appartiene al c.d.a. ivi compreso il deposito del bilancio d'esercizio al Registro delle imprese secondo le specifiche tecniche Xbrl. A tal proposito confermiamo che il vostro giudizio sul bilancio della società al 31 dicembre 20[XX], reso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010, non ha in alcun modo ad oggetto la conformità dell'Xbrl rispetto alla normativa prevista dal d.l. 223/2006 e successive disposizioni di attuazione.

In breve

CONTABILITÀ

Assonime pubblica la circolare sul linguaggio **Xbrl** per i bilanci

Con la circolare n. 12/2015 Assonime aggiorna le principali problematiche legate al percorso per l'adozione di **Xbrl** (eXtensible Business Reporting Language) come formato elaborabile per il deposito del bilancio presso il Registro delle imprese. È, infatti, stata rilasciata una nuova versione delle tassonomie che comprende ora anche la nota integrativa, ma «anche in questa fase - sottolinea Assonime -, rimangono escluse dall'obbligo di adozione le società quotate, quelle che adottano i principi contabili internazionali e le società da queste controllate o incluse nel loro consolidato». La circolare fa il punto sui soggetti obbligati e su quelli che possono utilizzare le tassonomie **Xbrl** pur non essendo obbligate.



Circolare Assonime sull'ambito del formato elaborabile

*Bilanci in liquidazione, escluso l'impiego di **Xbrl***

DI ANDREA FRADEANI

Società in liquidazione escluse dall'impiego obbligatorio di **Xbrl**. L'Associazione fra le Società italiane per azioni (Assonime), con la circolare n. 12/2015, definisce con precisione l'ambito delle esclusioni dall'impiego obbligatorio del formato elettronico elaborabile che, da questa campagna bilanci, codifica anche la nota integrativa.

Sarebbe escluso da **Xbrl**, è questo l'aspetto di maggiore impatto del documento, non solo il bilancio finale (codice di deposito 730) bensì, in contrasto con l'interpretazione prevalente (si veda, da ultimo, il Manuale operativo per il deposito dei bilanci 2015 di Unioncamere), pure il bilancio redatto ai sensi dell'art. 2490 c.c. ossia durante la fase di liquidazione. Secondo Assonime, infatti, «gli schemi di bilancio applicabili nella fase di liquidazione differiscono da quelli sulla base dei quali sono state costruite le tassonomie **Xbrl**». Il codice civile rinvia sì, per la fattispecie in discussione, alle disposizioni in materia di bilancio d'esercizio ma in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione: è quindi necessaria, prosegue la circolare, «definire una tassonomia che tenga conto dello stato e funzione della liquidazione». L'alternativa, qualora non si accetti la tesi dell'esonero e gli schemi fossero significativamente difforni da quelli della tassonomia integrata del bilancio d'esercizio 2014, sarebbe il ricorso al cosiddetto doppio deposito, ossia l'affiancamento all'istanza **Xbrl**, comunque da presentare, del Pdf/A di quanto approvato dai soci (con solo quest'ultimo, lo ricordiamo, a fare fede per i terzi). Vengono precisate, inoltre, alcune ambiguità contenute nell'ambito dei casi di esclusione dell'art. 3, secondo comma, del dpcm del 10 dicembre 2008. In primo luogo il concetto di mercato regolamentato: si dovrebbero intendere quelli sia italiani che esteri purché indicati, ai sensi della cosiddetta direttiva Mifid, sul sito dell'European securities and markets authority (Esma). La nozione in parola non copre, però, «i mercati di Stati non appartenenti all'Unione Europea, anche quando essi sono riconosciuti come forme di mercati regolamentati in base alle legislazioni locali». In merito ai principi contabili internazionali si chiarisce, inoltre, come non si tratti di quelli approvati in seno alla Ifrs Foundation bensì di quelli omologati nello spazio giuridico europeo.

—@Riproduzione riservata— ■



I Giovani dottori sull'importanza del commercialista nel deposito della nota integrativa

Bilanci in Xbrl, inizio faticoso

Maggiori oneri per i professionisti. Tempi e norme incerti

DI SIMONA BONOMELLI *
E GUSTAVO DESANA **

Il deposito obbligatorio della nota integrativa in formato **Xbrl** è uno dei tanti nuovi adempimenti dell'anno 2015 con cui i commercialisti sono chiamati a confrontarsi. La novità presta il fianco ad alcune critiche: l'incertezza iniziale sulla decorrenza dell'obbligo, l'utilizzo dello strumento del comunicato stampa (prima dell'associazione **Xbrl** Italia, poi del Mise) invece di un chiarimento a livello normativo, la difficoltà di far comprendere ai clienti la qualità dietro a un bilancio sempre più standardizzato, i maggiori costi che penalizzano in particolare i giovani commercialisti (acquisto di software o di formazione sullo stesso, piuttosto che in termini di maggior tempo da dedicare a ciascun bilancio per adeguarlo alla nuova tassonomia).

Quanto precede non deve impedire ai singoli di vedere le possibilità legate a questo formato, che è nato per migliorare l'informativa economico-finanziaria. Le pubbliche amministrazioni, il mondo bancario, le imprese stesse sono destinate a beneficiare di dati più affidabili, più facilmente reperibili e messi a disposizione più velocemente. Accanto a ciascuno di questi soggetti c'è (o ci dovrebbe essere) un commercialista, occorre quindi cogliere le opportunità professionali che derivano dalla disponibilità di una mole di dati maggiore: da un lato è facile immaginare i benefici per chi si occupa di analisi finanziaria, dall'altro lato con **Xbrl** ci saranno ricadute positive anche nella redazione di business plan, nelle ricerche e valutazioni di aziende da acquisire, nel-

la consulenza sulla gestione comparando i risultati di imprese concorrenti. In ambito ancor più operativo si può ad esempio pensare a carte di lavoro dell'organo di controllo che importino direttamente i dati (o al fatto che alcuni dati saranno a disposizione anche dell'Istat, che non dovrà così più richiederli nei questionari), senza dimenticare che già oggi, grazie a **Xbrl**, non occorre compilare il prospetto di bilancio nel modello Unico.

A livello di categoria le opportunità sono altrettanto: è auspicabile che con il formato **Xbrl** si arrivi ad accordare ai commercialisti (come già richiesto dal tesoriere del Consiglio nazionale, Roberto Cunsolo) una riduzione dei costi legati alla consultazione delle banche dati del Registro delle imprese, visto che le stesse sono alimentate proprio dai dati forniti dai commercialisti.

Ancora, il maggior lavoro che dovranno fare i commercialisti si tradurrà in benefici non solo per le imprese ma anche per la stessa pubblica amministrazione, il che fa sperare che la categoria possa ottenere maggiore ascolto alle proprie istanze. Infine, il nuovo formato dà l'occasione di tornare sulla problematica delle srl obbligate a dotarsi di un organo di controllo, ma inadempienti: con i bilanci depositati in formato elaborabile il Registro delle imprese avrà a disposizione quantomeno due dei tre parametri dimensionali che fanno scattare l'obbligo di nomina di un organo di controllo. Si rende auspicabile quindi un intervento che fornisca alle Cciaa un mezzo per conoscere anche il terzo dato (una migliore interazione con le banche dati istituzionali); peraltro, in sede di modifica normativa

si potrebbe valutare di introdurre un ulteriore parametro di nomina obbligatoria legato ai livelli di indebitamento, come già proposto dall'Ungdcec nel 2010.

L'Ungdcec chiede quindi che si adottino dei provvedimenti per risolvere la questione: se anche non si volesse introdurre una sanzione specifica per la mancata istituzione dell'organo di controllo, la messa a disposizione dei dati al Registro delle Imprese dovrebbe consentire un intervento dello stesso sulla base dell'art. 2190 c.c. per rilevare d'ufficio l'inadempimento (con un costo contenuto, visto che i dati saranno forniti in formato elaborabile) e provvedere direttamente con proprio decreto, o quantomeno investire della questione il Tribunale in modo che proceda alla nomina ai sensi del sesto comma dell'art. 2477 codice civile.

Del resto, le società che non si sottopongono ai controlli previsti per legge attuano una concorrenza sleale nei confronti di chi segue le regole; in più, maggiori verifiche da parte dei professionisti nominati negli organi di controllo gioveranno all'affidabilità del sistema delle imprese e del credito in generale.

*** tesoriere giunta
Ungdcec
** presidente Commissione di studio revisione
legale e coordinatore
regionale Piemonte**



Il nuovo numero di «Norme&Tributi Mese»

Una «semplificazione» informatica contro il buon senso

Riportiamo un estratto dell'editoriale di Raffaele Rizzardi, pubblicato sul quarto numero di «Norme & Tributi Mese», da domani in edicola con «Il Sole 24 Ore» di **Raffaele Rizzardi**

Il termine «tassonomia» aleggia oggi presso le aziende e gli studi professionali con una notevole dose di apprensione, oltre che di assorbimento del lavoro. Alludiamo ovviamente alla tassonomia **Xbrl**, che viene estesa alla nota integrativa, a far tempo dai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014, approvati dal 3 marzo scorso.

Considerando che l'avviso di avvenuta pubblicazione della tassonomia **Xbrl** per la nota integrativa è stato dato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014 (nel sito dell'Agenzia per l'Italia digitale era disponibile trenta giorni prima), assistiamo all'ennesimo caso in cui un obbligo di notevole rilevanza, che richiede non poche messe a punto nei programmi di gestione dei bilanci annuali, appare verso la fine dell'anno, senza dare la possibilità - e in questo caso sarebbe stata utile, se non indispensabile - di avere a disposizione qualche mese per la sperimentazione sul bilancio dell'esercizio precedente.

Tra le continue segnalazioni di anomalie rilevate dagli utenti troviamo la generazione automatica del rendiconto finanziario del 2013, con dati inesatti e che non può essere rettificato, l'impossibilità di compilare la nota integrativa in migliaia di euro piuttosto che la produzione di numerose

pagine bianche. Forse si tratta di errori che vengono dalla mancanza di esperienza da parte di chi sta provvedendo a questo adempimento, ma è proprio l'insufficienza di un adeguato tempo di formazione che sta alla base di queste anomalie, che si spera potranno essere corrette per i bilanci del prossimo anno.

Non dobbiamo quindi stupirci se alcuni registri delle imprese chiedono la compilazione almeno essenziale in **Xbrl**, continuando ad allegare il Pdf della «vera» nota integrativa.

La «X» sta per extensible, cioè flessibile o adattabile, ma è proprio questa la caratteristica che manca a **Xbrl**. Le direttive comunitarie sui bilanci e il nostro Codice civile dettano alcuni elementi di necessario adattamento della struttura di bilancio, finalizzati alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, che non può essere la stessa per la piccola società di capitali rispetto ai grandi o grandissimi operatori.

L'articolo 2423, quinto e ultimo comma, del Codice civile è esplicito nell'affermare che il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa, che può essere redatta in migliaia di euro. Chiaro che quel «può» non evidenzia un mero arbitrio dell'estensore del bilancio, ma un contributo alla migliore leggibilità quando le cifre sono rilevanti. Ma **Xbrl** accetta solo dati in euro.

Inoltre l'articolo 2423-ter, terzo comma, del Codice civile, stabilisce che «devono»

essere aggiunte altre voci, qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Questa norma trova ulteriore conferma nella «nuova» direttiva sui bilanci, 2013/34/UE, in corso di adozione.

La voce che avrebbe dovuto essere mantenuta è quella relativa ai debiti e crediti tra società «consorelle» o «consociate». Sbagliando alla grande, qualcuno mette queste operazioni tra quelle con imprese collegate, ma la nozione civilistica di collegamento (articolo 2359, terzo comma) è solo in senso verticale, relativamente a un'impresa su cui si esercita un'influenza notevole, ancorché non dominante.

La grande rilevanza di questi rapporti era stata ben percepita dalla versione iniziale del principio contabile 12, che suggeriva l'aggiunta di una voce per debiti o crediti (e questo termine ricorreva per ben sedici volte) nei confronti di società «consociate». La rigidità di **Xbrl** ha però indotto l'Oic, nella versione del principio contabile 12 dello scorso anno, a far completamente scomparire qualsiasi riferimento a questi rapporti, la cui significatività è invece crescente.

Dovremo quindi accontentarci della «chiarezza» di un bilancio, da cui risultino debiti /o crediti verso imprese controllate = 0; verso imprese collegate = 0; verso imprese controllanti = 0; verso «altri» qualche milione di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In questo numero



Nel quarto numero di «Norme & Tributi Mese»:

Decreto internazionalizzazione:
cambiano le regole per società
controllate e dividendi esteri
Marco Piazza
Alberto Trainotti

Società di comodo: situazioni
oggettive alla base dell'istanza
di interpello disapplicativo
Luca Gaiani

Utilizzabilità ai fini fiscali
dei dati acquisiti all'estero
ed il caso della lista Falciani
Antonio Iorio
Sara Mecca

Nuovo Dic 24: oneri
pluriennali iscritti in bilancio
solo se dimostrata l'utilità
futura
Franco Roscini Vitali

Le imposte anticipate
in caso di ricorso a istituti di
gestione della crisi d'impresa
Giuliano Buffelli

ULTIMO COMMA

I revisori e il nodo dei bilanci in **Xbrl**

LA PRESA DI POSIZIONE

L'Assirevi nega qualunque obbligo in riferimento alla codifica dei prospetti nel formato elaborabile di Giorgio Gavelli

«Non esistono dubbi circa l'esclusione dall'area di verifica del revisore di quanto effettuato dall'organo amministrativo per soddisfare gli obblighi imposti dalla disciplina attualmente vigente ai fini del deposito del bilancio». Con queste parole Assirevi (Documento di ricerca 191) nega qualunque obbligo del revisore in riferimento alla codifica del bilancio di esercizio in formato **Xbrl**, vero "tormentone" di questi mesi per Spa, Srl e cooperative. Ricordiamo che, per effetto del comunicato di **Xbrl** Italia del 17 febbraio, l'obbligo del deposito con la nuova tassonomia riguarda i bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2014 o successivamente e approvati a partire dal 3 marzo 2015. In necessari adeguamenti ai software e la difficoltà di redigere documenti complessi quali le note integrative nel nuovo formato, oltre all'abitudine dei soci a ricevere i rendiconti nel consueto formato Pdf, hanno spesso ritardato la codifica oltre la data dell'assemblea di approvazione, generando non pochi imbarazzi al momento del deposito. L'associazione muove dalla considerazione che il Dpcm 10 dicembre 2008 prevede l'uso della tassonomia ai fini del deposito del bilancio ma non necessariamente in occasione

dell'approvazione da parte dell'assemblea. Possono, perciò, verificarsi tre situazioni:

❶ l'organo amministrativo predisponc il progetto di bilancio già in formato elaborabile **Xbrl** che viene, dunque, approvato dall'assemblea in questo formato e poi depositato;

❷ l'organo amministrativo predisponc il progetto di bilancio in formato non **Xbrl** e la codifica interviene solo successivamente all'approvazione assembleare, prima del deposito riportante la dichiarazione di conformità a quanto approvato;

❸ stessa ipotesi precedente ma gli amministratori, rilevato che non sarebbero salvaguardati i principi di chiarezza, correttezza e veridicità, avvalendosi della previsione dell'articolo 5, comma 4, del Dpcm, allegano al deposito anche il bilancio nel formato approvato dall'assemblea in versione Pdf, stampando entrambe le versioni sui libri sociali.

Ciò che accomuna tutte le ipotesi, secondo Assirevi, è che la codifica in **Xbrl** e il deposito sono materie estranee alle verifiche richieste al revisore (salvo separato incarico), al punto che vengono suggerite specifiche indicazioni in questo senso da riportare nella lettera di attestazione rilasciata dall'organo amministrativo e nella lettera di incarico di revisione. La responsabilità di questi atti ricade in primis sui componenti dell'organo di amministrazione e, in caso di loro omissione, su quelli dell'organo di controllo. Sotto quest'ultimo profilo, sono richiamate le Norme di comportamento del collegio

sindacale emanate dal Cndcec, secondo cui «il collegio sindacale vigila sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio».

Il documento di ricerca invita a riflettere sulle situazioni sopra indicate ai punti 2 e 3, nelle quali la relazione di revisione ex articolo 14 del Dlgs 39/2010 è depositata presso il Registro delle imprese assieme al bilancio in formato **Xbrl**, pur se riferita a documenti redatti in un formato differente. I soggetti che consultano il Registro delle imprese non hanno informazioni sufficienti per comprendere se la trasformazione in formato elaborabile **Xbrl** del bilancio sia avvenuta prima o dopo l'approvazione dell'assemblea, oppure a quale formato del bilancio faccia riferimento la relazione emessa dal revisore. Per questo motivo, Assirevi auspica che le informazioni rese disponibili al pubblico presso il Registro delle imprese siano implementate per consentire una corretta ricostruzione dell'iter di approvazione del bilancio e, in particolare, del momento di trasformazione del documento in formato **Xbrl**.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le conseguenze a tutto tondo legate al recepimento della nuova direttiva 2013/34

Bilancio Ue, istruzioni per l'uso

Impatto sui software atteso già a partire da gennaio

DI FABIO GIORDANO

Primo e importante incontro collegiale, lo scorso giovedì 18 giugno presso la sede di Assosoftware di Milano, per iniziare a capire tutti insieme come affrontare, dal prossimo anno, le problematiche software connesse all'adozione della direttiva 2013/34/Ue, che ha abrogato la IV direttiva Cee (n. 660/1978) in materia di bilancio d'esercizio e la VII direttiva Cee (n. 349/1983) in materia di bilancio consolidato. Incontro cui hanno partecipato da una parte i referenti dei principali enti interessati da questo importante aggiornamento della normativa bilancistica, in particolare il dipartimento del tesoro del Mef, l'Oic, Infocamere, **Xbrl** Italia, Assirevi (Associazione italiana revisori contabili), poi ancora Rete imprese Italia in rappresentanza delle associazioni che gestiscono le contabilità dei contribuenti, dall'altra i componenti del Comitato tecnico Assosoftware che nei mesi scorsi si sono occupati di analizzare le novità della normativa e di individuarne i principali impatti sui software. Il termine del 20/7/2015 entro cui dovranno essere obbligatoriamente emanate le norme di recepimento da parte degli stati membri (termine che probabilmente sarà derogato di qualche settimana), in vigore già dall'1/1/2016, è oramai così vicino da non potersi rimandare oltre le valutazioni sugli adeguamenti necessari da apportare alle procedure di contabilità e di redazione del bilancio, nonché su quelle delle dichiarazioni fiscali per il calcolo delle imposte.

Cambia l'Utile, ma non cambiano le imposte. L'art. 11 dello schema di attuazione della direttiva stabilisce che «dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Ciò va letto, secondo le prime ipotesi interpretative prospettate dall'Ade, non solo come invarianza di gettito, ma addirittura come invarianza di imposizione in capo al singo-

lo contribuente. Ebbene, non avendo il legislatore al momento apportato modifiche al Tuir in relazione all'Ires, né al dlgs 446/97 in relazione all'Irap, secondo l'Ade l'unica possibilità per «mantenere» la medesima base imponibile è quella di determinare un secondo utile d'esercizio, il medesimo che si sarebbe avuto applicando la precedente normativa civilistica (ossia l'attuale). Si tratta di una soluzione oltremodo complessa, che seppure già adottata da tempo per le imprese che applicano gli Ias, le quali ai fini del calcolo delle imposte elaborano un secondo bilancio secondo la normativa civilistica nazionale, ci si augura che non venga realmente estesa a tutte le altre aziende.

Facciamo un esempio pratico. Tra le maggiori novità della direttiva vi è l'eliminazione area della gestione straordinaria e di tutte le relative poste (voci E20 ed E21). Tale nuova impostazione ha effetti importanti in relazione alla normativa fiscale, in particolare all'Irap che deriva la base imponibile direttamente dal bilancio. Venendo meno la gestione straordinaria, che finora non rientrava nella base imponibile Irap in quanto estranea al calcolo del valore della produzione, tutte le voci precedentemente classificabili come straordinarie ne modificherebbero l'entità. Ecco quindi la necessità, secondo l'Ade, di provvedere alla sterilizzazione di questi effetti indesiderati, predisponendo un secondo bilancio elaborato con le precedenti regole civilistiche. Si tratta chiaramente di un paradosso, che però potrà essere superato solo se il legislatore provvederà ad aggiornare in modo opportuno anche le norme fiscali, evitando così a milioni di imprese la predisposizione di due diversi bilanci.

I leasing rimangono in nota Integrativa. Per la rilevazione contabile dei leasing non verrà adottato, dal nostro paese, il metodo finanziario, ma verrà mantenuto l'attuale metodo patrimoniale. Questa scelta, fortemente criticata da più parti anche in sede

di consultazione pubblica, ha una motivazione precisa e probabilmente condivisibile: lo Iasb sta riscrivendo i principi contabili sul leasing (Ias17) per cui l'adozione di nuove e complesse regole, che con tutta probabilità saranno a breve modificate a livello internazionale, è stata giudicata un'inutile complicazione.

Novità anche per il Bilancio 2015. Infocamere e **Xbrl** Italia hanno in serbo alcune novità già anche per il 2015. Si tratta di alcune correzioni e della predisposizione di nuove tabelle per le imposte che quest'anno hanno creato alcune difficoltà operative. Verrà poi anticipato il rendiconto finanziario e predisposta la tabella dei leasing in formato Oic12. Rimane al di fuori dell'ambito **Xbrl** il bilancio consolidato, che continuerà ad essere depositato con le consuete modalità.

Considerazioni finali. Se è vero che il primo bilancio interessato dalla nuova normativa comunitaria sarà quello che verrà redatto nel 2017, è anche vero che le novità saranno tali e tante che converrà predisporre ed iniziare a utilizzare un piano dei conti compatibile già dall'1/1/2016, per poter poi elaborare l'anno successivo i bilanci e le dichiarazioni dei redditi in modo automatizzato.

Per poter fornire un piano dei conti aggiornato, completo anche dei trattamenti fiscali, occorrerebbe che sia la normativa civilistica sia quella fiscale fossero definite diversi mesi prima dell'entrata in vigore (gennaio 2016) per permettere alle Software House di introdurre le necessarie variazioni ai sistemi contabili. Assosoftware, da parte sua, con questo primo incontro è riuscita nel non semplice intento di segnalare ai referenti degli Enti interessati i propri dubbi e di attivare un confronto sull'ambito troppo spesso trascurato degli impatti sui software che ogni novità necessariamente comporta.

